

KIT

PER AGENTI SOCIALI

**Raccolta delle principali disposizioni in materia previdenziale,
fiscale e socio-assistenziale**

Guida pratica per collaboratori dei servizi Cisl

A cura di Giuseppe Rogora

Gennaio 2017

INDICE DELLE PRESTAZIONI

1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI.	
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MOD.730	PAG. 4
2. IMU - TASI – TARI (I.U.C.- IMPOSTA UNICA COMUNALE)	PAG. 47
3. I.S.E.E. (INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE)	PAG. 52
4. PENSIONE AI SUPERSTITI E DOCUMENTI PER LA SUCCESSIONE	PAG. 61-65
5. ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE	PAG. 66
6. ASSEGNO SOCIALE	PAG. 73
7. INCREMENTO AL “MILIONE DI LIRE”	PAG. 76
8. LE PENSIONI NEL 2017	PAG. 78
9. QUATTORDICESIMA ALLE PENSIONI BASSE	PAG. 83
10. INVALIDITÀ CIVILE	PAG. 85
11. MOD. RED	PAG. 89
12. BONUS CONSUMI ELETTRICI	PAG. 94
13. BONUS GAS	PAG. 96
14. CANONE RAI-TV – USO PRIVATO	PAG. 97
15. CARTA ACQUISTI	PAG. 102
16. ESENZIONI TICKET SANITÀ	PAG. 105

Dichiarazione dei redditi

SERVIZIO CISL DI RIFERIMENTO

CAF

(Redditi 2016)

Indice

Capitolo I – Dichiaranti

A.1	Perché conviene il 730 (anche senza sostituto d'imposta)	Pag. 6
A.1.1	Modello 730 precompilato	Pag. 6
A..2	Soggetti esonerati dalla dichiarazione dei redditi	Pag. 7
B	Dati anagrafici del contribuente	Pag. 8
C	Detrazioni per familiari a carico	Pag. 8 e 35

Capitolo II – Redditi

D.	Redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 73	Pag. 9
A.1	Redditi dei terreni	Pag. 9 e 38
B.1	Redditi dei fabbricati - Cedolare secca..... Cedolare secca	Pag. 9-39 e 41 Pag. 41
C.1	Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Pag. 10-11
D.1	Redditi di capitali, lavoro autonomo e redditi diversi	Pag. 11
R.C.	Reddito complessivo (Art. 8 TUIR)	Pag. 12
R.I.	Reddito imponibile Irpef (Art. 3 TUIR)	Pag. 12
AL.	Aliquote, scaglioni di reddito, imposta lorda e netta . .	Pag. 12
AC.	Acconti IRPEF	Pag. 13
CO.	Codici per pagamento con F24	Pag. 13
IN.	730 integrativo a favore	Pag. 13

Capitolo III - Detrazioni per oneri e spese (19%)

E	Oneri e spese detraibili o deducibili	Pag. 14
E.1	Spese sanitarie	Pag. 14 e 43
E.3-4	Spese sostenute da persone con disabilità	Pag. 16
E.7	Interessi sui mutui stipulati dal 1993	Pag. 16 e 44
E.8 Cod.13	Spese di istruzione	Pag. 17
“ Cod.14	Spese funebri	Pag. 17
“ Cod15	Spese per l'assistenza personale (c.d. badanti)	Pag. 18
“ Cod.16	Spese per attività sportive praticate dai ragazzi	Pag. 18
“ Cod.17	Spese per intermediazione immobiliare	Pag. 19
“ Cod. 18	Spese sostenute da studenti universitari	Pag. 19
“ Cod. 22	Contributi a società di mutuo soccorso	Pag. 19
“ Cod. 29	Spese veterinarie	Pag. 19
“ Cod. 32	Riscatto del corso di laurea	Pag. 19
“ Cod. 33	Rette per asili nido	Pag. 19
“ Cod. 36-38 - 39	Assicurazioni	Pag. 20

“ Cod. 41	Erogazioni liberali alle ONLUS	Pag. 21
“ Cod. 42	Erogazioni liberali a partiti politici	Pag. 21

Capitolo IV - Deduzioni dal reddito per spese ed oneri

E.21	Contributi previdenziali ed assistenziali	Pag. 22
E.22	Assegno periodico corrisposto al coniuge	Pag. 22
E.23	Contributi per addetti ai servizi domestici	Pag. 22
E.24	Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose	Pag. 23
E.25	Spese mediche e di assistenza specifica per disabili	Pag. 23
E.26	Donazioni ed erogazioni liberali alle O.N.G. e alle ONLUS	Pag. 24
E.27	Deducibilità ordinaria	Pag. 24

Capitolo V - Detrazioni per contratti di affitto

E.71	Inquilini a a canone libero e convenzionato	Pag. 25
E.71	Giovani tra i 20 ed i 30 anni che vivono in affitto	Pag. 26
E.71	Contratti di locazione per inquilini di alloggi sociali	Pag. 26

Capitolo VI - Ristrutturazione immobili (36% - 50%)

E.41	Spese per la ristrutturazione di immobili	Pag. 27
E.57	Spese per l'arredo di immobili ristrutturati (50%)	Pag. 30
E.58	“Bonus” mobili per giovani coppie (50%)	Pag.30

Capitolo VII - Riqualificazione energetica (55% - 65%)

E.61	Spese per riqualificazione energetica di edifici già esistenti	Pag. 31
------	--	---------

Capitolo VIII – Addizionali

F.2	Addizionale Regionale e Comunale	Pag. 34
-----	----------------------------------	---------

Capitolo X – Allegati

Allegato 1	Detrazioni per familiari a carico	Pag. 35
Allegato 2	Redditi dei terreni	Pag. 38
Allegato 3	Redditi dei fabbricati	Pag. 39
Allegato 4	Spese sanitarie	Pag. 43
Allegato 5	Interessi per mutui	Pag. 44

1. Dichiarazione dei redditi. Guida alla compilazione del Mod.730 (*Redditi 2016*)

Capitolo I - DICHIARANTI

A.1 Perché conviene il mod. 730 (anche da chi non ha sostituto d'imposta)

Il mod. 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, rispettivamente, del mese di luglio e agosto dell'anno di presentazione della dichiarazione.

La stessa dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi di cui alla successiva lettera "D" e almeno uno di essi abbia il sostituto d'imposta che effettui il conguaglio a debito o a credito.

La legge 98/2013 (così detta "Legge del Fare") ha introdotto l'opportunità ai titolari di redditi di lavoro dipendente, compresi i lavoratori domestici (**Colf, badanti, baby sitter, ecc.**) e quelli assimilati con alcune eccezioni, di presentare la propria dichiarazione dei redditi tramite il mod. 730 anche se non hanno un sostituto d'imposta. L'eventuale rimborso che emerge dalla liquidazione del modello sarà erogato dall'Amministrazione finanziaria in tempi rapidi, mentre l'eventuale debito verrà versato alla stessa amministrazione tramite i servizi telematici, previa consegna all'interessato della delega di versamento.

A.1.1 Modello 730 precompilato

Dall'anno d'imposta 2014, l'Agenzia delle entrate ha reso disponibile a pensionati e dipendenti pubblici e privati il 730 precompilato con i dati forniti dal sostituto d'imposta (stipendio o pensione), dall'anagrafe tributaria (familiari a carico e rendite immobiliari) e da soggetti terzi (banche e assicurazioni).

La dichiarazione precompilata è resa disponibile Online a partire dal 15 aprile e può essere stampata previo accesso con PIN rilasciato dall'Agenzia delle entrate.

Il contribuente può presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure tramite un Caf al quale, oltre alla delega per l'accesso alla dichiarazione precompilata, deve consegnare in busta chiusa il modello 730-1 per la scelta – o meno – della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef e deve esibire la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.

E' comunque possibile presentare la dichiarazione dei redditi al Caf con le modalità ordinarie (utilizzando il 730 o il modello Unico), seguendo la stessa procedura prevista per il 730 precompilato.

Il 730, sia esso precompilato che ordinario, deve essere presentato entro il 7 luglio.

A.2 Soggetti esonerati dalla dichiarazione dei redditi

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell'anno ha posseduto:

- un reddito complessivo, al netto del reddito dell'abitazione principale e sue pertinenze, non superiore a euro 8.000 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute. Qualora siano state operate ritenute, si può chiederne il rimborso tramite dichiarazione dei redditi;
- un reddito complessivo, al netto del reddito dell'abitazione principale e sue pertinenze, non superiore a euro 7500 nel quale concorre l'assegno periodico corrisposto dal coniuge, escluso quello destinato al mantenimento dei figli;
- un reddito complessivo, al netto del reddito dell'abitazione principale e sue pertinenze, non superiore a euro 7750 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un'età inferiore a 75 anni;
- un reddito complessivo, al netto del reddito dell'abitazione principale e sue pertinenze, non superiore a euro 8.000, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un'età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute. Per le ritenute eventualmente operate si può chiedere il rimborso tramite dichiarazione dei redditi;
- un reddito complessivo, al netto del reddito dell'abitazione principale e sue pertinenze, non superiore a euro 4800 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (*es. compensi percepiti per l'attività professionale intramuraria del personale dipendente dal S.S.N., redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente*);
- solo redditi di lavoro dipendente (*anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio*) + reddito dell'abitazione principale e sue pertinenze;
- solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7750, goduti per l'intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 + reddito dell'abitazione principale e sue pertinenze;
- solo redditi fondiari (*terreni e/o fabbricati*) per un ammontare complessivo pari o inferiore a euro 500,00 (comprese abitazione principale e sue pertinenze);
- solo redditi esenti (*ad esempio: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, onorari dei componenti dei seggi elettorali, assegno di maternità per le donne non lavoratrici, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7500 derivanti da attività sportive dilettantistiche*);

- solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d'imposta, se interamente conguagliati;
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (*ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali, redditi derivanti da lavori socialmente utili*)
- solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (*ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico*).

Permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione qualora le addizionali regionale e comunale non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, che - diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute – NON supera euro 10,33.

B. Dati anagrafici del contribuente

La residenza anagrafica è quella risultante alla data di consegna del 730 con l'avvertenza che l'eventuale variazione della residenza ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso comune.

C. Detrazioni per familiari a carico

Sono considerati a carico i membri della propria famiglia che hanno posseduto un reddito complessivo non superiore ad euro 2840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono variabili in base al reddito del contribuente e non spettano, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il suddetto limite di euro 2840,51.

Necessita esibire il codice fiscale di tutti i familiari a carico con l'avvertenza che il codice del coniuge non legalmente separato va indicato anche se non fiscalmente a carico.

Nel caso di variazioni anagrafiche per matrimonio, separazione e/o divorzio, decessi e/o nascite occorre indicare la data della variazione.

(Per ulteriori dettagli, vedi Allegato 1, pag. 35)

Capitolo II - Redditi

D. REDDITI CHE POSSONO ESSERE DICHIARATI CON IL 730

Quadro A - Redditi dei terreni

- Redditi derivanti dal possesso a titolo di proprietà, enfiteusi (*diritto di utilizzazione di un fondo agricolo con l'obbligo di pagare un canone periodico*), usufrutto o altro diritto reale di terreni situati nel territorio dello Stato. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
- Redditi che derivano agli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto. In tal caso l'affittuario deve dichiarare il reddito agrario.

Non danno luogo a reddito dominicale e agrario e non vanno pertanto dichiarati i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani (es. giardini e cortili).

Il reddito dominicale dei terreni non locati, per i quali è stato corrisposto l'IMU, è esente dall'Irpef e dalle relative addizionali comunale e regionale mentre per il reddito agrario è dovuta l'Irpef.

Per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l'Imu che l'Irpef.

Per il terreno non affittato esente dall'IMU sono dovute l'Irpef e le addizionali.

Documentazione: occorre esibire la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, se presentata, ovvero le visure catastali o gli atti di compravendita o di successione.

(Per ulteriori dettagli, vedi Allegato 2, pag. 38)

Quadro B - Redditi dei fabbricati

Redditi derivanti dal possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, di fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite; tale diritto si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale. La posizione dei cointestatari dell'immobile diventa assimilabile a quella del nudo proprietario il quale non è tenuto a dichiarare l'immobile.

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:

- le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite agli usi agricoli;
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata.

Fabbricati non locati –

In generale, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le addizionali relative ai redditi dei fabbricati non locati compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito, i quali vanno comunque indicati nel quadro B.

Se – invece – l'immobile concesso in comodato a parenti di 1° grado che lo utilizza come abitaz.princ. **è stato esentato per intero dall'IMU dal Comune, il relativo reddito è soggetto all'Irpef e alle addizionali** (Indicare cod. 1 nella col.12)

Inoltre, se gli immobili ad uso abitativo (Cat. da A1 ad A11, escluso A10) non locati e assoggettati all'IMU sono situati nello stesso comune nel quale si trova l'abitazione principale del contribuente, **il relativo reddito è soggetto all'Irpef ed alle addizionali nella misura del 50%** (Indicare il codice 3 nella colonna 12)

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata va indicata la rendita catastale presunta.

Nel caso di inagibilità per accertato degrado fisico (*immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti*) e per obsolescenza funzionale, è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione.

Documentazione: occorre esibire la dichiarazione dei redditi dell'anno prec., se presentata, ovvero le visure catastali o gli atti di compravendita o di successione – contratto di locazione – sentenza di separazione o di divorzio.

(Per ulteriori dettagli, vedi Allegato n. 3, pag. 39 – **Cedolare secca pag. 41**)

Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati con la detrazione rapportata al periodo di lavoro

- Redditi di lavoro e di pensione (*Allegare mod. Cu*);
- Stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti in un paese estero;
- Indennità erogate dall'Inps e da altri Enti, quali: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, ecc. (*Allegare mod. Cu*);
- Compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- Retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, ai collaboratori familiari, ecc.;
- Somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno;
- Remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- Somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto svolti occasionalmente senza vincolo di subordinazione;

Documenti da esibire: dichiarazione redditi anno precedente, se presentata – mod. Cud - dichiarazione datore lavoro per collaboratori familiari – sentenza di separazione o di divorzio.

Quadro C - Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

- Assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- Compensi e indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni (*es. componenti commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.*);
- Indennità percepite per cariche pubbliche elettive (*consiglieri regionali, provinciali e comunali*);
- Compensi per attività libero professionale intramuraria svolta da dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

Il compenso corrisposto tramite **VOUCHER** ai prestatori di lavoro accessorio **è esente** da qualsiasi imposizione fiscale, non rilevando, dunque, alla formazione del reddito complessivo.

Quadro D - Redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi

- Utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente derivati dalla partecipazione al capitale di società e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- Redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- Corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (*compresi i terreni agricoli divenuti nel frattempo edificabili*) o costruiti da non più di 5 anni. La plusvalenza realizzata, cioè la differenza tra il prezzo a cui sono stati acquistati e quello al quale vengono venduti, va assoggettata a tassazione Irpef ordinaria a meno che, all'atto della cessione, viene applicata e versata a cura del notaio l'imposta sostitutiva del 20%. Sono esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione ai fini della individuazione del periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante.
- Redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero.

Per i redditi D.3 – D.4 e D.5 occorre esibire la relativa documentazione giustificativa

Dovranno essere altresì esibiti eventuali modelli F24 relativi a versamenti di acconti di imposte e/o di contributi, effettuati autonomamente.

Reddito complessivo (Art. 8 TUIR)

Il reddito complessivo è costituito dalla somma di tutti i redditi posseduti, in un periodo d'imposta, al lordo degli oneri deducibili e del reddito imputabile ai fabbricati non locati. Non rientra nel reddito complessivo il compenso corrisposto tramite **Voucher**.

Per le persone non residenti il reddito complessivo è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Reddito imponibile IRPEF (Art. 3 Tuir)

La base imponibile Irpef si ottiene sottraendo dal reddito complessivo gli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR, il reddito dell'abitazione principale e sue pertinenze e il reddito dominicale dei terreni non affittati per i quali è stato corrisposto l'IMU.

Rientrano altresì nel reddito imponibile Irpef il reddito agrario e quello dominicale dei terreni montani esenti dall'IMU.

Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:

- a) i redditi esenti dall'imposta (*vedi a pag. 8*) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- c) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare;
- d) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici.

Aliquote, scaglioni di reddito, imposta lorda e netta (Art. 11 Tuir)

L'imposta lorda si determina applicando alla base imponibile le seguenti aliquote:

<u>Scaglioni di reddito imponibile</u>	<u>Aliquota %</u>	<u>Irpef Lorda</u>
- fino a 15000 euro	23%	23% del reddito (Max 3450)
- oltre 15000 e fino a 28000 euro . . .	27%	3450+ 27% su parte ecced. 15000
- oltre 28000 e fino a 55000 euro . . .	38%	6960+ 38% su parte ecced. 28000
- oltre 55000 e fino a 75000 euro . . .	41%	17220+ 41% su parte ecced. 55000
- oltre 75000	43%	25420+ 43% su parte ecced. 75000

L'imposta netta si ottiene sottraendo dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni per lavoratori dipendenti e pensionati, per familiari a carico e per oneri detraibili.

N.B. – Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Si rammenta che se non è dovuta l'Irpef non sono dovute neppure le addizionali.

Acconti IRPEF 2017

Se il debito (riga “differenza”) è inferiore a 52 euro euro, **NON** è dovuto acconto; se è maggiore o uguale a tale importo, occorre versare un acconto, da effettuare nel modo seguente:

- in unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo da versare è inferiore a 257,52 euro, determinato dal 100% dell’importo indicato al riga “Differenza”;
- in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52:
 - la prima, entro il 16 giugno, nella misura del 40% del 100% dell’importo indicato al riga “Differenza” del 730 ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse;
 - la seconda, entro il 30 novembre, nella misura del 60% dell’importo indicato al riga “Differenza” del 730.

Codici per pagamento con Mod. F24

N° 4001: Irpef – saldo

“ 4033: Irpef acconto – prima rata

“ 4034: Irpef acconto – seconda o unica rata

“ 3801: Addizionale regionale all’Irpef

“ 3844: Addizionale comunale all’Irpef – saldo

“ 3843: Addizionale comunale all’Irpef – accont

“ 1840: 1^ rata di acconto cedolare secca

“ 1841: 2^ o unica rata di acconto cedolare secca

“ 1842: Cedolare secca locazioni

L’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a 1,03 euro.

Quando si versa in unica soluzione occorre scrivere nella **colonna rateazione 0101;** negli altri casi, ad esempio, **0105, 0205, ecc.**

730 integrativo a favore

I contribuenti che hanno commesso errori o dimenticanze a proprio danno nella dichiarazione originaria o hanno riportato in maniera errata i dati del sostituto d’imposta, possono rimediare presentando un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre c.a.

La presentazione della dichiarazione integrativa non sospende le procedure già avviate con la consegna del primo 730.

Il conguaglio a credito viene effettuato nella retribuzione erogata a dicembre.

Capitolo III - Detrazioni per oneri e spese (19%)

E. ONERI E SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI

A fronte di spese che hanno una particolare rilevanza sociale come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per gli interessi sul mutuo dell'abitazione o per gli studi, sono previste riduzioni dall'Irpef.

A secondo dei casi, queste riduzioni possono essere fatte valere in due modi diversi: le spese sostenute possono essere "dedotte" dal reddito oppure possono dare diritto a detrazione d'imposta del 19% o in misura forfettaria.

Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se le spese sono state sostenute nel corso dell'anno per il quale viene presentata la dichiarazione, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (*criterio di "cassa"*).

Le spese sanitarie, i premi di assicurazioni, le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria e i contributi previdenziali ed assistenziali danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento.

Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.

La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da quest'ultimi dovuta.

E.1 Detrazioni per spese sanitarie

Le spese, di qualunque tipo (*medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, visite e cure di medicina omeopatica, ecc.*) danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro. Gli scontrini fiscali delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali devono contenere la specificazione della natura ("*farmaco*", "*OTC*", "*SOP* o "*medicinale*"), la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) e l'indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale (*c.d. "scontrino parlante"*).

Per gli scontrini con la dicitura "TICKET" non è necessaria l'indicazione della natura del prodotto in quanto il pagamento di un ticket presuppone obbligatoriamente l'acquisto di un medicinale.

Sono detraibili anche le spese per prestazioni rese da fisioterapista, podologo, psicologo, logopedista, purchè le stesse siano prescritte da un medico specialista. La prescrizione non è necessaria se la prestazione è resa dalle figure professionali sopra elencate e ciò risulti dal documento attestante la spesa.

Non sono invece detraibili gli integratori, i prodotti riportati con la dicitura “PARAFARMACO” e quelli relativi ad una dieta alimentare.

Dispositivi medici (abbrev. D.M.) (Circ. A.E. n. 20/E del 13/5/2011)

Sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “Dispositivo Medico” e che sono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore.

Dal punto di vista fiscale, fermo restando che la generica dicitura “Dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa si precisa che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:

- dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
- è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE.

Si riportano alcuni dispositivi medici detraibili per i quali è però necessario conservare la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE: lenti a contatto e relative soluzioni, apparecchi acustici, cerotti, bende, garze, siringhe, termometri, apparecchi per aerosol e per la misurazione della pressione arteriosa, pannoloni per incontinenza, ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle, ecc.), materassi ortopedici e materassi antidecubito, prodotti per dentiere (ad. Es. creme adesive, compresse disinfettanti, ecc.) e prodotti ortopedici (ad. Es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale quali plantari e relative scarpe, ecc.)

Sono inoltre detraibili i seguenti dispositivi medici diagnostici in vitro: test di gravidanza e per la menopausa, strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo e del glucosio, ecc.)

Documenti da esibire: scontrini fiscali, ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico o dal soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica (*optometristi per occhiali e lenti a contatto e odontotecnici*) – *prescrizione medica*.

(Per ulteriori dettagli, vedi Allegato 4, pag. 43)

E.3/E.4 Detrazione per spese sanitarie per disabili

(Vedi anche spese deducibili per i portatori di handicap)

Sono detraibili, sull'intero ammontare (*senza togliere la franchigia di 129,11 euro*), le spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento dei disabili e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitarne l'autosufficienza e l'integrazione. Sono disabili coloro che sono stati ritenuti invalidi da commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc., indipendentemente dal fatto che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Le spese possono riguardare l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, ecc.

È altresì detraibile la spesa sostenuta per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli, nel limite di spesa di euro 18075,99, a condizione che gli stessi vengano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile.

Documenti da esibire: fatture e verbali delle commissioni mediche. I portatori di handicap (legge 104/1992) possono attestare la sussistenza delle condizioni personali anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità.

E.7 Detrazione per interessi sui mutui stipulati dal 1993

Per i mutui stipulati dal 1993, le detrazioni sono concesse in relazione all'acquisto dell'abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Pertanto, la condizione indispensabile per aver diritto al beneficio fiscale è di essere sia proprietario dell'unità immobiliare acquistata con il mutuo e sia intestatario dello stesso mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (*coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado*).

La detrazione, per un importo massimo di 4.000 euro, spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo.

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale, lasciando la casa coniugale, spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

In altre parole la detrazione spetta soltanto al soggetto che dall'atto di acquisto risulti essere "proprietario", o "nudo proprietario" o titolare di altro diritto reale, purché si verifichino tutti gli altri requisiti richiesti. Non spetta mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista la proprietà dell'unità immobiliare. Non sono detraibili i contributi concessi dallo Stato, dalle Regioni o Enti pubblici.

Sono altresì detraibili gli interessi e relativi oneri accessori per i mutui contratti dall'1/1/98 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione. Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro 2 anni dall'acquisto.

Documenti da esibire: contratto di mutuo e atto di compravendita (solo per la prima volta) e le ricevute di pagamento degli interessi.

(Per ulteriori dettagli, vedi allegato 5, pag, 44)

Righi da E8 a E10 – Spese detraibili (19%)

Codice 10 – Interessi relativi a mutui per la costruzione dell'abitazione princ.

La detrazione spetta su un importo massimo di 2582,28 euro, a condizione che la stipula del contratto di mutuo avvenga nei 6 mesi antecedenti, o nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.

Codice 12 – Spese di istruzione – Scuole dell'infanzia e di 1° e 2° grado

Sono detraibili le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di 2° grado del sistema nazionale, per un importo annuo non superiore a 564 euro per alunno o studente.

Codice 13 - Spese di istruzione per la frequenza di corsi universitari

Sono detraibili le spese sostenute per sé e per i propri familiari a carico per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

E' detraibile anche l'iscrizione agli anni fuori corso.

Documenti da esibire: ricevute di pagamento.

Codice 14 - Spese funebri

Sono detraibili le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela, per un importo non superiore a euro 1550,00, riferite a ciascun decesso.

Nel caso di fattura intestata a coeredi, la spesa può essere detratta da un solo erede a condizione che gli altri vi rinuncino sul retro della fattura.

Documenti da esibire: fattura impresa funebre.

Codice 15 -Spese per addetti all'assistenza personale (c.d. badanti)

Sono detraibili le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (c.d. badanti), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana (es.: non in grado di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche, di provvedere all'igiene personale, di deambulare oppure che necessita di sorveglianza continuativa, ecc.), per un ammontare di spesa non superiore a 2100 euro. Non è necessario che il soggetto sia portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992.

Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera euro 40.000.

L'assistenza può riguardare la persona del contribuente o quella di un familiare, anche se non a carico (*per familiare si intendono: coniuge, figlio, genitore, fratello e sorella, suocero/a, genero e nuora*).

La detrazione non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati a favore della cosiddetta "badante".

Documenti da esibire: lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica, mentre la spesa sostenuta deve risultare da ricevuta debitamente firmata rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza; la ricevuta deve contenere gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale del familiare.

Cod.16 - Spese per attività sportive praticate dai ragazzi

Sono detraibili, per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210, le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Documenti da esibire:

bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero se persona fisica il nome, cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante dell'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Codice 17 - Spese per intermediazione immobiliare

Sono detraibili i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'abitazione principale. L'importo complessivo detraibile non può essere superiore a euro 1000 per ciascuna annualità. Se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione – nel limite di 1000 euro – va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

Codice 18 – Spese sostenute dagli studenti universitari

Sono detraibili le spese per canoni di affitto a condizione che l'Università sia ubicata in un Comune distante almeno 100 Km dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per familiari fiscalmente a carico e non può essere superiore a 2633 euro.

Codice 22 -Contributi a società di mutuo soccorso

È possibile detrarre dall'imposta dovuta, per un importo non superiore a euro 1291,14, i contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione.

Codice 29 - Spese veterinarie

Sono detraibili le spese veterinarie, nel limite massimo di euro 387,34, sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11.

Documenti da esibire: fattura del veterinario, scontrini della farmacia.

Codice 32 - Contributi per riscatto del corso di laurea

Possono essere detratti i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico. Qualora i contributi siano stati versati dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, detti contributi devono essere **dedotti** dal reddito di quest'ultimo.

Codice 33 – Spese sostenute per rette per asili nido

Sono detraibili le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli “generalmente” di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, con la conseguenza che la detrazione compete anche per i bambini di età di qualche mese superiore ai tre anni, purchè ammessi e frequentino l'asilo nido o le “cosidette” sezioni primavera.

Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è **di 632 euro** annui, per ogni figlio, per la frequenza di asili nido sia pubblici che privati. La detrazione segue il

principio di cassa e compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta indipendentemente dall'anno scolastico cui si riferiscono.

La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.

Documenti da esibire: fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento e va divisa tra i genitori. Quando il documento di spesa è intestato al bambino o ad uno solo dei due coniugi è possibile indicare la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto annotandola sul documento stesso.

Codice 36 - Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.

Per i contratti stipulati dall'1/1/2001, la detrazione è consentita entro il limite complessivo non superiore a **530** euro – solo se il contratto ha per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivante).

Codice 38 – Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.

L'importo massimo detraibile è di € 750 al netto dei premi per le assicurazioni di cui al codice 36.

Codice 39 – Premi relativi alle assicurazioni per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

L'importo massimo detraibile è di 1291,14 euro, al netto dei premi per assicurazioni per il rischio di morte e di invalidità permanente.

Documenti da esibire: ricevute di pagamento del premio, contratto di assicurazione oppure certificazione della compagnia assicuratrice attestante le suddette condizioni.

Codice 41 - Erogazioni liberali alle ONLUS (Detrazione 26%)

Sono detraibili, per un importo non superiore a euro 30.000 annui, le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di altre organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro. Per le liberalità alle ONLUS è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo.

Documenti da esibire: ricevute bancarie o postali, bancomat, carta di credito, ecc.

Codice 42 – Erogazioni liberali in favore di partiti politici. (Detraz. 26%)

Spetta la detrazione del 26% per le erogazioni liberali per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui.

Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento bancario o postale.

Capitolo IV - Deduzioni dal reddito per spese ed oneri

ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

E.21 Contributi previdenziali ed assistenziali

Sono deducibili, senza limite d'importo, i seguenti contributi, anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico:

- a) contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (*c.d. assicurazione casalinghe*);
- b) contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe". Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (*sia ai fini pensionistici che della buonuscita*), per la prosecuzione volontaria, per il fondo casalinghe, ecc.

E.22 Assegno periodico corrisposto al coniuge

Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

Documenti da esibire: copia della sentenza di separazione, ricevute di versamento dell'assegno periodico corrisposto al coniuge, nonché il numero di codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

E.23 Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

Sono deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (*es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane*), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di euro 1549,37.

E.24 Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose fra i quali l'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. Devono essere esibite le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari

E.25 Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili

Possono essere dedotte dal reddito complessivo le spese mediche generiche e quelle paramediche di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap (*art. 3 della legge 104/1992*) e da tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche purchè presentino una minorazione fisica, psichica o sensoriale, indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;
e quelle prestate dalle seguenti figure professionali
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza alla persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle predette figure professionali sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.

In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero è possibile portare in deduzione la parte della retta riguardante le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Le suddette spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse dei seguenti familiari pure se non fiscalmente a carico: coniuge, figli, nipoti, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle.

Documenti da esibire: copia verbale di visita medica, fatture, scontrini fiscali "parlanti", eventuale dichiarazione dell'istituto di ricovero.

E.26 (Cod. 2) Donazioni ed erogazioni liberali alle O.N.G. e alle ONLUS

Sono deducibili, nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo, le donazioni e le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative per i paesi in via di sviluppo (ONG) e quelle non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Dette erogazioni non sono deducibili se effettuate da persone fiscalmente a carico.

Per le erogazioni ONLUS, in alternativa, si può fruire della detrazione del 26% prevista dal Codice 41 dei righe da E8 a E12.

Documenti da esibire: ricevute di c/c bancari e/o postale – bonifici bancari e/o postali – carte di credito.

Righe da E.27 a E.31

Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali

I contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (*fondi chiusi e fondi aperti*) e di previdenza individuale (*contratti di assicurazione sulla vita*) sono deducibili dal reddito complessivo Irpef per un importo non superiore a 5164,57 euro.

La deduzione, sempre nel limite di 5164,57 euro, compete anche in caso di versamento di contributi a favore delle persone fiscalmente a carico (ad es. il coniuge) se il reddito complessivo di queste ultime non è del tutto capiente per consentire in tutto o in parte la deduzione dei contributi.

(Vedi istruzioni)

Capitolo V – Detrazioni per i contratti di affitto

DETRAZIONI PER I CONTRATTI DI AFFITTO

E.71 - Cod,1 Inquilini a basso reddito, anche a canone libero

I contribuenti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale hanno diritto ad una detrazione:

- di euro 300 se il reddito complessivo non supera euro 15493,71;
- di euro 150 se il reddito complessivo è superiore a euro 15493,71 e non superiore a euro 30.987,41. Se il reddito complessivo supera questo ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

Se il contribuente ha un reddito di lavoro dipendente o di pensione per il quale l'imposta dovuta è pari a zero, la detrazione spettante compete per intero.

Il contratto d'affitto può essere anche a canone libero purchè sia stipulato o rinnovato secondo i criteri previsti dalla L.431/98 o delle leggi 392/78 o 359/92.

La detrazione è rapportata ai giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale ed alla percentuale di spettanza nel caso in cui il contratto sia cointestato; ad esempio, se il contratto è cointestato ai coniugi, a ciascuno di essi spetta il 50% della detrazione. Ognuno deve fare riferimento al proprio reddito per stabilire il diritto e l'entità della detrazione. Non è prevista la possibilità, nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, che quest'ultimo possa usufruire di entrambe le quote; né, a maggior ragione, che il coniuge con redditi possa attribuirsi l'intera detrazione relativa al contratto di locazione intestato alla moglie a carico.

Gli interessati dovranno esibire il contratto di locazione registrato.

E.71 – Cod.2 Contratti di locazione a canone convenzionato (Art.2, comma 3, L. 431/98)

Ai contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale spetta la seguente detrazione d'imposta a condizione che il contratto sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998:

- euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15493,71;
- euro 247,90 se il reddito complessivo è superiore a euro 15493,71 e non superiore a euro 30987,41.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione. Nel caso di contratto cointestato valgono le condizioni previste per gli inquilini a basso reddito di cui al precedente punto E71 Cod. 1.

I suddetti contratti (*c.d. "concordati" o "convenzionali"*) sono stipulati presso comuni ad alta densità abitativa sulla base di accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori. I medesimi contratti danno diritto al proprietario dell'immobile di usufruire della riduzione Irpef del 30% sul reddito del fabbricato locato.

Va esibito il contratto di locazione registrato e il relativo Mod F23.

E.71 – Cod.3 Giovani tra i 20 e i 30 anni che vivono in affitto

La Legge Finanziaria per il 2008 ha introdotto una detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998 (*anche a canone libero*) per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.

La detrazione è pari a 991,60 euro se il reddito complessivo non supera euro 15493,71. Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

Tale detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, se questo è stato stipulato nell'anno 2013 la detrazione potrà essere fruita anche per gli anni 2014 e 2015.

La detrazione è rapportata ai giorni in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale e alla percentuale di spettanza nel caso di contratto cointestato; in questa ipotesi ognuno deve fare riferimento al proprio reddito per stabilire il diritto e l'entità della detrazione. Se, in relazione al proprio reddito di lavoro dipendente o di pensione, l'imposta dovuta è pari a zero, la detrazione spettante compete per intero.

Gli interessati dovranno esibire il contratto di locazione registrato e il relativo Mod. F23.

E71 -Cod. 4 Contratti di locazione per inquilini di alloggi sociali

Ai titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione, spetta una detrazione complessiva pari a:

- 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15493,71 euro
- 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15493,71 ma non i 30987,41 euro.

Per le suddette tipologie di contratti, se la detrazione risulta superiore all'imposta dovuta, spetta un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'Irpef.

Capitolo VI – Spese per la ristrutturazione di immobili (36% o 50%)

E.41 -SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI (*BONUS RISTRUTTURAZIONI- art.16/bis TUIR*)

E' possibile fruire della detrazione d'imposta per lavori di recupero del patrimonio edilizio, effettuati su immobili a prevalente destinazione residenziale, nella misura appresso indicata:

Data di pagamento delle spese	Misura della detrazione	Importo massimo agevolabile per singola unità immobiliare
Fino al 25 giugno 2012	36%	48.000
Dal 26/6/2012 al 31 dicembre 2017	50%	96.000

Per quanto attiene il periodo di pagamento della spesa vale il **principio di cassa**, cioè vale la data del bonifico (anche se è riferito all'acconto), a prescindere dalla data di consegna dei materiali e di esecuzione dei lavori.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, il beneficio compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministratore del condominio.

La detrazione è ripartita in **10 rate** annuali di pari importo.

Dal 2012 l'agevolazione è stata inserita nel TUIR (DPR 917/1986) e quindi senza più scadenza.

Lavori per i quali spettano le agevolazioni

I lavori sugli immobili per i quali spetta la detrazione fiscale sono i seguenti:

- 1) interventi di **manutenzione straordinaria nelle singole unità immobiliari** di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e **sulle loro pertinenze**. Sono detraibili le spese per installare l'allarme o le grate alle finestre, sostituire un infisso esterno o una persiana, installare il citofono, una telecamera di sorveglianza o una porta blindata, sostituire la caldaia con una a maggiore efficienza energetica o lo scaldabagno elettrico con uno a gas, installare i condensatori, realizzare e integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, eliminare le barriere architettoniche, installare ascensori per favorire la mobilità interna di disabili, ripristinare e sostituire il tetto, bonifica dall'amianto, ecc. L'appartamento oggetto di interventi non deve essere necessariamente l'abitazione principale del proprietario o del familiare, basta che si tratti di una delle abitazioni in cui si esplica il rapporto di convivenza (ad esempio, la casa per la villeggiatura)
- 2) lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tutte le parti **comuni di edifici residenziali** (Es. sostituzione di pavimenti, infissi, serramenti e tetti, tinteggiatura pareti, ecc.);
- 3) interventi finalizzate al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di **eventi calamitosi**;

- 4) **acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali** direttamente dall'impresa costruttrice a condizione che sull'atto di acquisto si evinca la pertinenzialità, che il costruttore rilasci una dichiarazione nella quale siano indicati i costi di costruzione e che i pagamenti siano effettuati con bonifico "parlante" con indicato art. 16-bis del TUIR.
- 5) **costruzione in proprio di autorimessa.** In questo caso è necessario che sulla concessione edilizia risulti il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione principale – che potrebbe essere ultimata in un momento successivo – e che i pagamenti dei materiali utilizzati siano effettuati con bonifico bancario o postale.

Chi può fruire della detrazione

La detrazione spetta a tutti coloro che sono assoggettati all'imposta IRPEF **che abbiano effettivamente sostenute le spese** (proprietario, usufruttuario, titolare del diritto di abitazione, nudo proprietario, affittuario, comodatario, familiare convivente del detentore o del possessore dell'immobile ossia coniuge e parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado, nonché il convivente di fatto e il coniuge legalm. separato). Il comodatario può beneficiare della detrazione se il contratto di comodato è registrato e se acquisisce la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori. L'agevolazione va suddivisa fra tutti i soggetti intestatari dei bonifici e delle fatture che hanno diritto alla detrazione.

Nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto convivente, a condizione che sulla fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta.

Qualora la spesa per ristrutturazione su parti comuni del condominio sia stata addebitata dall'amministratore al proprietario che possiede il 100% della casa, ma incapiente, la spesa stessa può essere portata in detrazione dal coniuge convivente a condizione che sia stata pagata con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi.

Può chiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

E' possibile detrarre gli interessi passivi sui mutui contratti per la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale.

Pagamento mediante bonifico

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento (con riferimento alla norma di cui all'art. 16-bis del DPR 917/1976), il codice fiscale (o i codici fiscali **se più di uno**) del beneficiario della detrazione, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

Detrazione da parte degli eredi

In caso di decesso del titolare dell'immobile oggetto di agevolazione, il beneficio fiscale (quote residue) si trasmette per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conserva/no la detenzione materiale e diretta dell'immobile. La detrazione compete al possessore dell'immobile fino alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento dell'evento. Pertanto, se l'erede concede in comodato o in locazione l'immobile stesso, non potrà fruire della detrazione

Vendita dell'immobile

In caso di vendita dell'immobile su cui sono stati eseguiti lavori agevolati, la detrazione **passa all'acquirente** (se persona fisica), salvo diverso accordo delle parti. Il diritto alla detrazione delle rate non utilizzate rimane al venditore solo se il medesimo mantiene sull'immobile un diritto reale diverso dalla proprietà (diritto d'uso o d'abitazione, usufrutto). **L'inquilino o il comodatario** che hanno sostenuto le spese conserveranno il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato termina.

Documentazione da esibire: (Solo nell'anno in cui si è sostenuta la spesa)

- > copia della raccomandata A.R. inviata all'Asl competente prima dell'inizio dei lavori, solo se obbligatoria in base alle disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- > fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
- > ricevute dei bonifici di pagamento;
- > visura catastale o contratto di locazione o di comodato d'uso, registrato,
- > dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell'immobile per gli interventi effettuati per conto dell'affittuario o del comodatario.

Nel caso di spese sulle parti comuni del condominio, è sufficiente **la dichiarazione dell'amministratore** che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino.

Si rammenta che tutta la documentazione delle spese detraibili e deducibili va conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle entrate ha la possibilità di richiederla.

(Aggiornato al 3/1/2017– rogora)

E57 Detrazione per l'arredo di immobili ristrutturati

Dal 6/6/2013 al 31/12/2017 spetta la detrazione Irpef del 50% sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici **nuovi ed a condizione che l'acquisto sia posteriore** alla data d'inizio lavori di ristrutturazione.

In particolare, le spese riguardano l'acquisto dei seguenti mobili nuovi: letti, armadi, scrivanie, librerie, tavoli, sedie, divani, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione. E' escluso l'acquisto di porte, parquet e tendaggi, ecc.

E dei seguenti elettrodomestici nuovi: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, apparecchi per il condizionamento, ecc.

Per le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Il "bonus arredi" compete nel limite di spesa di **10 mila euro**, riferito a ciascuna unità abitativa in ristrutturazione, ed a condizione che i pagamenti siano effettuati con carta di credito o con bonifico "parlante" (nella causale va indicato l'art. 16-bis del TUIR).

Il beneficio fiscale è ripartito in 10 rate annuali di pari importo.

La detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal contribuente deceduto non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.

E58 – Detrazione spese arredo immobili giovani copie.

Alle giovani copie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale (letti, materassi, armadi, divani, ecc.)

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico **ordinario** o carta di debito o credito.

Capitolo VII - Riqualificazione energetica (55% - 65%) – Righi da E61 a E63

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

(Bonus energetico)

Istruzioni generali

Per i contribuenti che effettuano interventi finalizzati al risparmio energetico di **edifici esistenti** di qualsiasi categoria catastale, sono previste agevolazioni fiscali nelle seguenti misure:

- **55%** - dal 2012 al 5/6/2013
- **65%** - dal 6/6/2013 al 31/12/2017

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l'applicazione dell'aliquota corretta (55 o 65%) occorre far riferimento:

- alla data dell'effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

La detrazione è concessa a condizione che la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato che ne risponde civilmente e penalmente. E' necessario acquisire l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica.

Tali certificazioni **non sono più previste** per la sostituzione di finestre e infissi, per la sostituzione di caldaie a condensazione e per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori.

Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l'agevolazione prescelta.

I pagamenti devono essere effettuati con **bonifico bancario o postale** sul quale devono risultare la causale del versamento, gli estremi della norma legislativa, il codice fiscale (o i codici fiscali se più di uno) del beneficiario della detrazione, nonché il codice fiscale o la partita IVA del destinatario del beneficio.

Le detrazioni sono ripartite in **10 rate annuali** di pari importo.

Lavori agevolabili e detrazioni massime

Cod. 1 – Riqualificazione energetica di edifici esistenti.

La detrazione compete a condizione che attraverso le opere effettuate si sia conseguita una riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento dell'intero edificio (e non delle singole porzioni immobiliari) di almeno il 20% rispetto ai valori previsti. E' detraibile la sostituzione o la installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione.

La detrazione massima spettante, sempre riferita all'intero edificio, è di 100.000 euro, cioè, il 65% di 153.846,15 euro.

Cod.2 – Interventi sull'involucro degli edifici esistenti

Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti - generalmente esterne - finestre comprensive di infissi e sostituzione dei portoni d'ingresso delimitanti il volume riscaldato).

Per le spese effettuate per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre presentare l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica.

Le spese sostenute per questi lavori sono ammesse alla detrazione entro un tetto massimo di 92.307,69 euro. La detrazione massima spettante è pertanto di 60.000 euro (65% di 92.307,69).

Cod.3 - Installazione di pannelli solari e di sistemi termodinamici

Installazione di pannelli solari o di sistemi termodinamici finalizzati alla produzione di acqua calda per usi domestici e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, casa di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Anche in questo caso la detrazione massima spettante è di 60.000 euro.

Cod. 4 – Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione. Sono agevolabili anche le spese per smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente, opere idrauliche e murarie necessarie per la sua sostituzione.

Sono altresì detraibili gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

E' inoltre detraibile la spesa per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di calore alimentati da biomasse combustibili

Per la sostituzione dei predetti impianti di climatizzazione non è richiesta la presentazione dell'attestato di qualificazione energetica.

E' esclusa dall'agevolazione la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.

Per tutti questi interventi, il tetto di spesa è pari a 46.153,84 euro e la detrazione massima spettante è pari quindi a 30.000 euro.

Cod. 5 – Acquisto e posa in opera di schermature solari.

Interventi per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate purchè siano mobili e "tecniche". Non fruiscono dell'agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord.

Per tali interventi la detrazione massima è di 60.000 euro a vale solo per gli anni 2015 – 2016 e 2017.

Cod. 6 – Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore a biomasse.

Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Per tali interventi la detrazione massima è di 30.000 euro e vale solo per gli anni 2015 – 2016 e 2017.

Beneficiari dell'agevolazione

La detrazione compete a chi sostiene le spese per la riqualificazione energetica di immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc.) ovvero detenuti in forza di contratti di locazione o di comodato. Possono fruire della detrazione anche i familiari conviventi (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) ovviamente se sono loro a sostenere la spesa e le fatture e i bonifici siano a loro intestati.

Se l'immobile è **venduto** il diritto al bonus si trasferisce all'acquirente, salvo che le parti si accordino diversamente, da indicare sull'atto di compravendita. Nel caso di **eredi** il beneficio fiscale (quote residue) si trasmette solo agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile. **L'inquilino o il comodatario** conservano sempre il diritto alla detrazione.

(10/1/2017 – r.g.)

Capitolo VIII – Addizionali

Addizionale Regionale e Comunale

Sono tenuti al pagamento delle addizionali regionale e comunale tutti i contribuenti per i quali risulta dovuta l'Irpef per lo stesso anno a cui si riferiscono le addizionali.

L'importo delle addizionali viene trattenuto nel corso dell'anno successivo a quello di riferimento, in 11 mensilità, da gennaio a novembre.

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.

Le addizionali sono determinate mediante l'applicazione delle relative aliquote al reddito imponibile Irpef, costituito dal reddito complessivo meno gli oneri deducibili.

La Regione Piemonte ha stabilito le seguenti aliquote per gli anni 2015 e 2016:

Scaglioni di reddito	Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
Oltre a € Fino a €		
15000	1,62%	1,62% sull'intero importo
15000 28000	2,13%	€ 243 + 2,13% sulla parte eccedente € 15000
28000 55000	2,75%	€519,90+2,75% sulla parte eccedente € 28000
55000 75000	3,32%	€1262,40+3,32% sulla parte eccedente €55000
75000	3,33%	€1926,40+3,33% sulla parte eccedente €75000

Dal 2014 è stata introdotta una detrazione regionale per ogni figlio portatore di handicap di un importo pari a € 200,00.

Per l'addizionale comunale è dovuto anche un acconto per l'anno in corso nella misura del 30%, calcolato sull'addizionale dovuta per l'anno precedente e trattenuto in 9 rate a partire dal mese di marzo.

Nel caso in cui l'importo annuo delle addizionali sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.

Le addizionali, comunque, non sono dovute se non è dovuta l'Irpef.

Capitolo IX - 730 integrativo “ a favore “

Chi si accorge di aver commesso errori o dimenticanze a proprio danno nella dichiarazione originaria può rimediare, presentando un modello 730 integrativo con la relativa documentazione, entro il 25 ottobre dell'anno di riferimento.

Se in origine il 730 è stato presentato al proprio sostituto d'imposta o ad un Caf diverso da quello al quale viene prodotto l'"integrativo" occorre esibire tutta la documentazione al fine di consentire il controllo della conformità.

Il conguaglio a credito sarà effettuato sulla retribuzione erogata a dicembre.

Capitolo X - Allegati

Allegato 1

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale, purchè in possesso di redditi non superiori a 2840.51 euro, al lordo degli oneri deducibili:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convive con il contribuente;
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, anche se non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia ed indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- i seguenti altri familiari, purchè convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria: coniuge legalmente ed effettivamente separato, nipoti, genitori (*anche adottivi*), generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle.

Per la determinazione del reddito rilevante ai fini di essere considerati familiari a carico vanno considerati tutti i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef, ivi compreso l'affitto assoggettato a cedolare secca. Non rientrano nel limite di reddito di 2840,51 euro il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, il trattamento di fine rapporto, le somme soggette a tassazione separata, l'assegno sociale, la pensione sociale, le prestazioni agli invalidi (*es.: pensione di invalidità*), la maggiorazione sociale delle pensioni, nonché i redditi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (*interessi derivanti da c/c bancari e postali, interessi su titoli di Stato, ecc.*).

L'indennità di mobilità, invece, è considerata sostitutiva di un mancato reddito di lavoro dipendente e quindi rilevante fiscalmente ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, a meno che la stessa sia stata assoggettata a tassazione separata in quanto corrisposta nell'anno successivo a quello di maturazione.

Per i predetti familiari a carico compete una detrazione rapportata al reddito annuo del contribuente e compete dal mese in cui si è verificata a quello in cui è cessata la condizione richiesta per fruirne (*matrimonio, nascita figlio, ecc.*).

La Finanziaria 2008 ha introdotto l'obbligo di dichiarare annualmente al sostituto d'imposta la spettanza delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR (*rispettivamente per carichi di famiglia e per tipologia di reddito prodotto*).

Qualora il familiare a carico, nel corso dell'anno, abbia superato il suddetto limite di reddito di 2840,51 euro, non spetta, neppure in parte, alcuna detrazione d'imposta.

Condizioni per i figli a carico

Coniugi non separati

A decorrere dall'1/1/07, le detrazioni per i figli **non** si possono più ripartire liberamente tra i genitori. E' prevista, infatti, la spartizione al 50 per cento della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c'è accordo scritto tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest'ultimo, nel caso di incapacienza del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni. Si rammenta che l'incapacienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda.

Coniugi separati e divorziati

In

caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è ora disposto per legge che:

> se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50 per cento (L'affidamento congiunto dei figli non presuppone la convivenza nella stessa abitazione in quanto affidamento congiunto significa che i coniugi separati hanno il diritto di decidere insieme sulle scelte dei figli minori soggetti alla loro patria potestà, anche vivendo appunto separati);

- quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapacienza), questa è assegnata per intero all'altro genitore. In quest'ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita;
- il marito di una madre di un bambino avuto da una precedente relazione non può beneficiare della detrazione per figlio a carico in quanto il bambino, figlio del coniuge e non del contribuente, non ricade in nessuna delle "categorie" previste dalla norma. La detrazione per il bambino nato da una precedente relazione spetta in ugual misura alla madre e al padre naturale.

Genitori non coniugati

Se esistono provvedimenti di affidamento, la disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico di genitori separati, si applica anche nei confronti dei genitori non coniugati. In mancanza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50 per cento tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato.

In caso di figlio non riconosciuto dal padre, la detrazione compete esclusivamente alla madre.

IMPORTI DETRAIBILI

Detrazione per il coniuge

La detrazione “base” annua per il coniuge a carico è stabilita in 800 euro se il reddito complessivo non supera i 15.000 euro e in 690 euro se superiore a 15.000 euro. L’ammontare effettivamente spettante varia, però, in funzione del reddito e si azzerà al raggiungimento di 80.000 euro di reddito complessivo del beneficiario, al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Detrazione per i figli

La detrazione “base” annua per i figli a carico è di 950 euro per ciascun figlio. La detrazione è sostituita da:

- 1220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni;
- 1350 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a 3 anni;
- 1620 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a 3 anni.

Le stesse detrazioni sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio nel caso in cui i figli a carico siano più di tre e aumentate di 400 euro per ogni figlio con disabilità.

L’ammontare effettivamente spettante diminuisce all’aumento del reddito e si azzerà al raggiungimento di 95.000 euro di reddito complessivo del beneficiario, al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Detrazione per gli altri familiari

La detrazione “base” annua per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro. Anche questo importo diminuisce man mano che cresce il reddito complessivo e si annulla quando lo stesso reddito arriva a 80.000 euro, al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Allegato 2

REDDITI DEI TERRENI

Il reddito dei terreni, ai fini Irpef, è determinato dal:

- a) reddito dominicale catastale, rivalutato dell'**80%**, relativo a terreni affittati o esenti dall'IMU (attiene alla proprietà);
- b) reddito agrario rivalutato del **70%** (*attiene all'attività agricola*). Nel caso in cui l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge la attività agricola.

I suddetti redditi sono ulteriormente rivalutati del **30%**.

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dalle nuove tariffe d'estimo e si attribuiscono in proporzione alla quota di ciascun contitolare e in proporzione alla durata del possesso.

In relazione all'utilizzo dei terreni, sul 730 va indicato uno dei sotto elencati codici:

- "1" proprietario del terreno non concesso in affitto;
- "2" proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- "3" proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato);
- "4" conduttore del fondo (*diverso dal proprietario*) o affittuario;
- "6" partecipante dell'impresa familiare agricola diversa dal titolare;
- "7" titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.

Vanno evidenziati a cura del contribuente i seguenti casi particolari:

- > terreni esenti dall'IMU (montani o collinari); (barrare la casella di colonna 9)
 - mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali;
 - perdita per eventi naturali di almeno il 30 % del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio del Territorio (*ex ufficio tecnico erariale*) l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato, ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto;
 - terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale.

Allegato 3

REDDITI DEI FABBRICATI

Il reddito dei fabbricati è determinato dalla rendita catastale aumentata del **5%**, o dal canone d'affitto e si attribuisce in proporzione alla quota di ciascun contitolare e in proporzione alla durata del possesso.

In relazione all'utilizzo del fabbricato, sul 730 va indicato uno dei seguenti codici:

- **“1”** - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale, utilizzata come abitazione principale. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario o i suoi familiari **dimorano abitualmente**
- **“2”** – immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione, oppure dato in comodato gratuito **a persone diverse dai propri familiari;**

Si tratta, ad esempio, dell'immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale. Se l'immobile ad uso abitativo **non locato** – assoggettato ad IMU – è situato nello stesso comune dell'abitazione principale del contribuente il reddito del fabbricato concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. Il discrimine è rappresentato dal fatto che la seconda casa sia ubicata nello stesso comune dell'abitazione principale del contribuente. Ciò significa che la seconda casa al mare o in montagna continuerà **a non pagare l'Irpef;**

- **“3”** - unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (*libero mercato o “patti in deroga”*);(anche:C1-negozio, C/3-laboratori). L'imponibile Irpef nel regime ordinario è determinato dal canone annuo ridotto **della somma forfettaria del 5%** (In precedenza l'esenzione era del 15%) Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca, il Caf calcolerà sul reddito imponibile (intero importo del canone) l'imposta sostitutiva del 21%;
- **“4”** - immobile locato in regime legale di determinazione del canone (*equo canone*). *Nel caso di opzione per la cedolare secca l'imposta sarà del 21%;*
- **“5”** - unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (*C/6-box, C/2-cantina/magazzino, C/7-tettoia*) se iscritta in catasto con autonoma rendita, anche se non appartiene allo stesso fabbricato. Sono pertinenze anche le unità C/1 e C/3 effettivamente utilizzate dal dichiarante (Art. 817 codice civile).
- **“8”** - unità immobiliare sita in uno dei comuni ad alta densità abitativa e concessa in locazione a canone “convenzionale” (*legge n. 431/98 at, 2 c. 3 e art. 5 c. 2*) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Nel caso di applicazione della tassazione ordinaria il proprietario fruisce della detrazione del 30% dal reddito. Se si opta

per il regime della cedolare secca, (va barrata la casella di colonna 11) l'imposta viene calcolata con l'aliquota agevolata del 10%;

- “9” - unità immobiliare che non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. Il Cod. 9, pertanto, va indicato nei seguenti casi:
 - a) unità immobiliari prive di allacciamenti acqua, gas ed energia elettrica e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
 - b) pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
 - c) immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuente che dimora temporaneamente all'estero;
 - d) immobile di proprietà condominiale (portineria, alloggio del portiere, ecc.) nel caso in cui la quota dichiarata dal singolo condomino sia superiore a 25,82 euro.

- “10” - abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente. Se l'immobile è situato nello stesso comune dell'abitazione principale del contribuente, il reddito del fabbricato concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali **nella misura del 50 per cento**;

- “11” – immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca, il Caf calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%;

Con riferimento **al codice 1**, **unità immobiliare utilizzata come abitazione principale**, si precisa che è considerata abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado) dimorano abitualmente. Normalmente coincide con la residenza anagrafica del contribuente, ma qualora non fosse così, **ai fini Irpef**, occorre dimostrare tale circostanza con più elementi possibili (lavoro, utenze, ecc.) Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.

Il codice 1 può essere indicato anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purchè la casa non sia locata. In presenza di questo codice non sono dovute Irpef e addizionali.

Per i fabbricati dati in locazione, si precisa che l'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (*aumentato dell'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione e diminuito delle*

spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se compresi nel canone). In caso di comproprietà, il canone va indicato per intero tenuto conto che la quota spettante verrà calcolata direttamente dal Caf in ragione della quota di possesso.

I canoni non percepiti non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso la rendita catastale rivalutata viene comunque assoggettata a tassazione.

Nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell'affittuario anche per i periodi precedenti, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti.

Il reddito che il proprietario ricava dalla locazione di un fabbricato (reddito effettivo) è tassato in maniera diversa a secondo che si sia scelto il regime "ordinario" o il sistema agevolato e alternativo della "cedolare secca"

Nel regime ordinario, dall'anno 2013, l'imponibile Irpef è determinato dal canone annuo di locazione ridotto della misura forfettaria del 5% (In precedenza la riduzione era del 15%).

Fabbricati tenuti a disposizione o dati in uso gratuito ad un familiare:

nella **colonna 12** del 730 (**casi particolari IMU**) vanno indicati i seguenti codici:

1 – fabbricato – diverso dall'abitazione principale – del tutto esente dall'IMU, per il quale sono dovute l'Irpef e le relative addizionali.

3 – immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad IMU, situato nello stesso comune sul quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale (sono dovute l'Irpef e le relative addizionali nella misura del **50 per cento**)

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

(Art. 3 D.L. 14/3/2011, n. 23)

Quadro B

A partire dal 2011, per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze date in locazione, in luogo dell'imposta ordinaria, è stata introdotta la possibilità di optare per il regime denominato "**cedolare secca**" che prevede l'applicazione di un'imposta **che sostituisce** oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.

L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva **sono esclusi dal reddito complessivo**, di conseguenza, **non rilevano** ai fini della progressività delle aliquote Irpef.

Si ricorda, però, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca **va aggiunto al reddito complessivo**:

- a) per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico;
- b) per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi e per canoni di locazione;
- c) per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (es. ISEE e assegni per il nucleo familiare).

L'opzione per tale regime spetta esclusivamente **al locatore** titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto,abitazione) di godimento dell'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto **immobili ad uso abitativo** e relative pertinenze locati per finalità abitative.

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, **tramite lettera raccomandata**, la scelta per il regime alternativo di locazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un'**aliquota del 21%** per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

Dal 2014 è prevista anche un'**aliquota agevolata del 10%** per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e art. 8 della medesima legge) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e, comunque, nei comuni capoluogo di provincia.

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in unica rata entro il 30 novembre se di importo inferiore ad euro 257,52 ed in due rate se di importo pari o superiore ad euro 257,52.:

- la prima, nella misura del 40% dell'importo di rigo "Differenza" del 730, entro il 16 giugno, ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse; la prima rata dell'acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente con la corresponsione dei relativi interessi;
- la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre.

Il versamento della cedolare secca, in acconto e a saldo, deve essere effettuato mediante modello F24, utilizzando i seguenti codici:

- codice 1840, acconto prima rata
- codice 1841, acconto 2^a rata o acconto unica soluzione
- codice 1842, saldo

Allegato 4

SPESE SANITARIE (franchigia €129,11)

Le principali spese sanitarie che danno diritto ad usufruire della detrazione di imposta del 19% sono:

- a) acquisto farmaci. I prodotti omeopatici sono equiparati ai medicinali; per quest'ultimi prodotti, quindi, non è indispensabile che sullo scontrino ci sia l'indicazione "medicinale" o "farmaco", è sufficiente il nome del prodotto acquistato, purché rientri effettivamente tra i medicinali omeopatici;
- b) prestazioni rese da un medico generico (*comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica*);
- c) prestazioni specialistiche e chirurgiche;
- d) analisi, indagine radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- e) acquisto o affitto di protesi e di attrezzature sanitarie;
- f) acquisto apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;
- g) importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del servizio sanitario nazionale;
- l) spese relative al trapianto di organi;
- m) cure termali prescritte da uno specialista;
- n) ricoveri collegati ad una operazione chirurgica.
- o) **Dispositivi medici** (vedi a pag. 16)

È possibile fruire della detrazione del 19% anche per le spese sostenute :

1. per l'assistenza infermieristica e riabilitativa (*es.: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, agopuntura, ecc..*) **a condizione che le terapie siano eseguite sotto la responsabilità tecnica di uno specialista;**

2. per prestazioni rese dal biologo nutrizionista;

3. per le prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base, o di educatore professionale o di addetto ad attività di animazione.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopra elencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione medica, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.

Non sono invece detraibili le spese per le prestazioni dell'**osteopata** e per l'iscrizione ad una palestra o una piscina anche se accompagnate da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria.

Allegato 5

INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IPOTECARI

Per i mutui stipulati dal 1993, le detrazioni sono concesse in relazione all'acquisto dell'abitazione principale e dal 1998 anche per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Per l'acquisto dell'abitazione principale, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite, è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (*ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2000 ciascuno*). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.

La detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale e comunque entro 2 anni dall'acquisto, se l'immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia o da un atto equivalente.

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (*incrementate delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera*). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (*ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari*). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione non compete altresì ai genitori che hanno contratto il mutuo ipotecario per l'acquisto della casa intestata al figlio, anche se il figlio è fiscalmente a carico dei genitori e risiede nella predetta casa. Il diritto a detrarre gli interessi passivi, infatti, spetta al soggetto che risulta proprietario dell'immobile e contraente intestatario del mutuo.

In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto (spese d'istruttoria, per perizia tecnica e per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca). Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula: costo di acquisto dell'immobile, moltiplicato per gli interessi pagati, diviso il capitale dato in mutuo.

A partire dal 1998, sono detraibili gli interessi passivi e gli oneri accessori per mutui ipotecari contratti per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia.

La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei 6 mesi antecedenti, ovvero nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.

Per i mutui contratti per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale, la detrazione degli interessi spetta su un importo massimo di euro 2582,28



IMU – TASI - TARI

(I.U.C. – Imposta unica comunale)

SERVIZIO CISL DI RIFERIMENTO

CAF

IMU-TASI-TARI

(I.U.C. – Imposta unica comunale)

Con la legge di stabilità (nr. 147/2013) è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014, composta da tre distinti tributi: IMU-TASI-TARI.

IMU

(Imposta municipale sugli immobili)

L'Imu va corrisposta per i seguenti immobili:

Tipologia immobiliare	Cat. catastale	Base imponibile
Seconde case, comprese quelle concesse in uso gratuito ad un parente, sia pure a particolari condizioni.	Da A1 ad A9	Rendita catastale (+5%) x 160
Abitazione principale signorile	A1 – A8 – A9	idem
Pertinenze eccedenti la prima (magazzini, autorimesse, tettoie)	C2 – C6 – C7	idem
Negozi e botteghe	C1	Rendita catastale (+5%) x 55
Laboratori e stabilimenti	C3	Rendita catastale (+5%) x 140
Capannoni industriali (Imposta dovuta anche per lo Stato)	D1 – D7 – D8 D10	Rendita catastale (+5%) x 65
Aree edificabili		Valore di mercato
Terreni agricoli, se non esenti		Reddito dominicale (+25%) x 135

Soggetti passivi

Sono tenuti al pagamento dell'IMU i proprietari degli immobili ed i titolari di diritto reale di usufrutto, uso e abitazioni. Il nudo proprietario, l'affittuario e il comodatario non hanno alcun obbligo per quanto riguarda l'IMU.

L'IMU si paga "a mese". Se il possesso di un immobile si protrae per almeno 15 giorni il mese è considerato per intero, se inferiore a 15 giorni il mese non viene conteggiato.

L'imposta va pagata in due rate semestrali con scadenze: 16 giugno e 16 dicembre.

Riduzioni

Il valore imponibile IMU è ridotto:

- a) del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- b) del 50% per l'abitazione non di lusso e relative pertinenze, concesse in comodato ad un parente di primo grado (genitore-figlio) a condizione che il contratto sia registrato, che la casa sia utilizzata come abitazione principale e che il proprietario possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il proprietario – quindi – può possedere nello stesso comune oltre l'immobile dato in comodato, un altro appartamento non di “lusso” adibito a propria abitazione principale;
- c) del 25% per gli immobili oggetto di contratto di locazione a canone concordato (art.2, c. 3 L. 431/98) e per contratti-tipo di locazione ad uso abitativo per studenti universitari.

Esenzioni

L'IMU non si applica:

- d) all'abitazione principale, se non accatastata nelle categorie A1 – A8 e A9. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il proprietario o l'usufruttuario vi dimora abitualmente ed ha la residenza anagrafica. Sono pure esentate dall'IMU le pertinenze della predetta abitazione principale, nella misura massima di una unità per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C2 (cantina, soffitta), C6 (autorimessa, posto auto) e C7 (tettoia);
- e) all'unità immobiliare assimilata all'abitazione principale e relative pertinenze, cioè quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- f) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- g) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- h) alle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed ai terreni ricadenti in aree montane o di collina.

Dichiarazione IMU

I soggetti passivi sono tenuti a presentare la Dichiarazione IMU entro i termini stabiliti dal Comune ogni qual volta siano intervenute variazioni rilevanti ai fini

della determinazione dell'imposta .Ad esempio per i fabbricati dichiarati inagibili, per i terreni agricoli diventati aree fabbricabili, per variazioni di aliquote, ecc.

TASI

(Tassa sui servizi indivisibili)

La Tasi è la tassazione con la quale i comuni finanziano i servizi indivisibili, quali l'illuminazione pubblica, la sicurezza del territorio e la manutenzione delle strade.

Chi paga la Tasi

L'imposta è dovuta dai proprietari della casa adibita ad abitazione principale accatastata con categoria A/1 (abitazione signorile), A/8 (villa) e A/9 (castelli).

Esclusioni

La legge di stabilità 2016 ha esentato dal pagamento della TASI la casa non di lusso adibita ad abitazione principale, considerando tale l'immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

Sono pure esentati dall'imposta le pertinenze dell'abitazione principale.

L'esenzione riguarda anche il detentore (inquilino o comodatario) che impiega l'immobile come propria abitazione principale e il coniuge legalmente separato, assegnatario della casa coniugale.

La TASI non è altresì dovuta per le aree scoperte pertinenziali e per le aree comuni condominiali non detenute od occupate in via esclusiva.

Codici tributo

- **3912** – IMU per abitazione principale di lusso e pertinenze (Comune)
- **3914** – IMU per i terreni (Comune)
- **3916** – IMU per le aree fabbricabili (Comune)
- **3918** – IMU per gli altri fabbricati (Comune)
- **3925** – IMU per immobili classificati nel gruppo catastale **D** (Stato)
- **3930** – IMU per immobili classificati nel gruppo catastale **D** (Comune)
- **3959** - TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale
- **3960** - TASI sulle aree fabbricabili (se deliberata dal comune)
- **3961** - TASI su altri fabbricati (se deliberata dal comune)

TARI (Tassa sui rifiuti)

La Tari è il tributo dovuto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Chi paga la Tari

La Tari è dovuta da chiunque detenga o posseda a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'imposta viene quindi pagata da chi di fatto occupa l'immobile, dal proprietario se ci vive o dal conduttore.

Nel caso di più possessori o più detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento.

Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, nonché le aree comuni condominiali.

Misura della Tari

La base imponibile è rappresentata dalla superficie calpestabile dell'unità immobiliare, almeno fino all'introduzione di nuove procedure. Il comune può commisurare la tariffa alla quantità e qualità medie di rifiuti prodotti e in ogni caso deve essere garantita la copertura dei costi del servizio.

Possono essere stabilite riduzioni ed esenzioni in caso di un solo occupante, in caso di abitazione tenuta a disposizione, fabbricati rurali e abitazioni occupate da chi risiede per più di sei mesi all'estero.

Le occupazioni temporanee, cioè di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno, il tributo è a carico del proprietario dell'immobile, non dell'inquilino o del comodatario.

Dichiarazione IUC

La dichiarazione per la IUC deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o la detenzione dei locali o delle aree tassabili su modello messo a disposizione del comune (Ad esempio, un cortile, un giardino condominiale, ecc.).

(aggiornato 18/7/2016 – r.g.)

I.S.E.E.

Indicatore Situazione Economica Equivalente

SERVIZIO CISL DI RIFERIMENTO

CAF

ISE – ISEE

(Decreto P.C.M. n. 159/2013 – G.U. n. 19 del 24/1/2014)

Premessa

La normativa in vigore dal 1° gennaio 2015 prevede la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE secondo i seguenti principi:

- inclusione anche di somme fiscalmente esenti nella valutazione del reddito disponibile;
- maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
- specifica attenzione alle famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
- differenziazione dell'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
- rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

Che cos'è l'ISE

(Indicatore della situazione economica)

L'ISE è l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, determinato dalla somma dei redditi e del 20 per cento dei patrimoni mobiliari e immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare.

Che cos'è l'ISEE

(Indicatore della situazione economica equivalente)

L'ISEE è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. Il valore ISEE è dato dal rapporto tra l'ISE e il parametro dell'apposita scala di equivalenza relativa alla specifica composizione del nucleo familiare.

L'ISEE è calcolato sulla base dei dati riportati sulla D.S.U, alcuni dei quali saranno autocertificati dal dichiarante ed altri forniti in automatico dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate ed acquisiti dal sistema informatico dell'ISEE.

Sono stabilite delle modalità di calcolo differenziate dell'indicatore con la conseguenza che non vi è più un solo ISEE valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della prestazione che si richiede e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo.

Gli ISEE previsti dalla riforma sono i seguenti:

- 1) ISEE standard o ordinario:** vale per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.
- 2) ISEE Università:** valevole per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario. A tale fine va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un'adeguata capacità di reddito, vengono "attratti", solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l'ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni.
- 3) ISEE Sociosanitario:** per le prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello "standard". Nel caso di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona. Per le stesse prestazioni rivolte a persona minorenni, non è consentito optare per un nucleo ristretto, ma va utilizzato l'ISEE ordinario, cioè con il nucleo formato dalla famiglia anagrafica.

4) ISEE Sociosanitario-Residenze: Per le prestazioni, erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (ad esempio, ricovero presso residenze socio-sanitarie assistenziali – RSSA – RSA, residenze protette, ecc.) a favore di persone maggiorenni, come per le altre prestazioni socio-sanitarie, si può scegliere di dichiarare il nucleo familiare ristretto. In questo caso si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, sempre che non siano a loro volta disabili. In sede di calcolo dell'ISEE non si applicano le detrazioni per le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero. Continuano ad essere valorizzate nel patrimonio immobiliare del donante le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti.

5) ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: Sono previste modalità differenziate di calcolo in ragione della diversa situazione familiare del minore beneficiario della prestazione. Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell'ISEE, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che ricorrano le situazioni tassativamente indicate nella norma, ad esempio il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore o abbia figli da persona diversa dall'altro genitore o sussista esclusione dalla potestà sui figli o allontanamento dalla residenza familiare.

6) ISEE Corrente: A chi possiede già un ISEE in corso di validità, viene data la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi 12 mesi (anche solo degli ultimi due mesi che saranno moltiplicati per sei, in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione riduzione dell'attività lavorativa). Ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, alla variazione lavorativa di uno dei componenti il nucleo familiare deve associarsi una riduzione della situazione reddituale complessiva superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE precedentemente calcolato. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU (Modello sostitutivo) alla quale deve essere allegata la documentazione e certificazione attestante la variazione della situazione lavorativa e le componenti reddituali aggiornate.

Si riportano, in sintesi, le principali prestazioni agevolate erogate sulla base dell'ISEE:

- a) Carta acquisti (Social card);
- b) Assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- c) Assegno di maternità per le madri prive di altra garanzia assicurativa;
- d) Prestazioni del diritto allo studio universitario e agevolazioni per tasse universitarie;
- e) Bonus elettrico e bonus gas;
- f) Agevolazione per il canone telefonico;
- g) Asili nido e altri servizi socio-educativi per l'infanzia;
- h) Mense scolastiche;
- i) Servizi socio-sanitari domiciliari, diurni e residenziali, ecc..

Art. 3

Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del dichiarante è costituito dai soggetti componenti **la famiglia anagrafica** alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto segue.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica **fanno parte dello stesso nucleo familiare**. Se c'è accordo, la residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune. Inoltre, deve essere indicato nella DSU anche il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE). In questo caso occorre necessariamente prendere a riferimento lo stato di famiglia del coniuge residente in Italia.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) - quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale;
 - b) - quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - c) - quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
 - d) - quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. I figli minore di anni 18 fanno parte del nucleo familiare con il quale convivono. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti nella famiglia anagrafica del genitore.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini Irpef, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.
6. Le persone che si trovano in convivenza anagrafica ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e similari sono considerati nucleo familiare a sé stante, salvo che siano coniugati, in tal caso fanno parte del nucleo familiare del coniuge ai sensi del predetto punto 2.
7. La famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Art. 4

Indicatore della situazione reddituale

I redditi e gli importi dei singoli componenti il nucleo sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Per le spese e per le franchigie relative al nucleo familiare si fa invece riferimento all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

La situazione reddituale è data oltre che dal reddito complessivo ai fini Irpef:

- dai redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva (ad esempio contribuenti minimi, cedolare secca sugli affitti, premi di produttività ecc.)
- dai proventi da attività agricole (imponibile IRAP);
- dal reddito figurativo delle attività finanziarie;
- da ogni altra componente reddituale esente da imposta;
- dai redditi da lavoro dipendente prestato all'estero (tassati esclusivamente nello Stato estero);
- dagli assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli;
- dai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo percepiti da parte di amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel

reddito complessivo ai fini Irpef (ad esempio assegni al nucleo familiare, pensione di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento, ecc.);

- dai redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef;
- dal reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte del residente all'estero (AIRE), convertito in euro.

Dalla somma delle sopra indicate componenti reddituali vengono sottratti i seguenti importi:

- gli assegni corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli;
- le spese, fino ad un massimo di 5.000 euro, relative alla situazione di disabilità, certificate ai fini fiscali;
- il valore del canone annuo previsto dal contratto di locazione, per un massimo di 7.000 euro, incrementato di euro 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo;
- le spese e franchigie, articolate in funzione del grado di disabilità (media, grave e non autosufficienza);
- le spese per la retta versata per l'ospitalità alberghiera. Non sono invece detraibili le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale nel caso di ricovero presso strutture residenziali.

Art. 5

Indicatore della situazione patrimoniale

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare.

Gli immobili sono considerati in base al valore definito ai fini IMU (anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta), al netto del mutuo residuo, quale definito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU. Va pure considerato il valore del patrimonio immobiliare all'estero.

Il valore dell'abitazione principale, calcolato al netto del mutuo, non rileva ai fini del patrimonio immobiliare se inferiore a 52.500 euro; la parte eccedente viene considerata in misura pari a due terzi.

Il patrimonio mobiliare è costituito dalle seguenti componenti, anche se detenute all'estero:

- depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno;
- titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate e non quotate in mercati regolamentati;
- contratti di assicurazione e capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione.

Al patrimonio mobiliare viene applicata una franchigia articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare (6.000 euro aumentati di 2000 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro).

Art. 10
Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

La Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. Tali prestazioni possono essere richieste da ciascun componente il nucleo familiare senza dover ripetere la dichiarazione più volte.

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte auto dichiarate ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini Irpef) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indenni tari erogati dall'Inps, ad esempio indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare, assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai comuni).

Le informazioni che devono essere auto dichiarate sono:

- a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
- b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive;
- c) l'eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
- d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare.
- e) il reddito complessivo limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed i redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- f) le seguenti componenti reddituali: redditi esenti da imposta, nonché il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero; proventi derivanti da attività agricole; assegni per il mantenimento dei figli; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);
- g) trattamenti assistenziali, previdenziali e indenni tari (incluse carte di debito) non erogati dall'Inps, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef
- h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli;
- i) il valore del canone di locazione annuo;
- l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- m) le componenti del patrimonio immobiliare, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo;
- n) le componenti del patrimonio mobiliare;
- o) le donazioni di cespiti in caso di richiesta di prestazioni socio sanitarie erogate in ambienti residenziali a ciclo continuo;
- p) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento della Guardia di finanza.

La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Decorso tale termine non si potrà utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste. E' facoltà del cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche del proprio nucleo familiare.

In particolare, la DSU può essere composta da:

- un “Modello Base” (MB.1), relativo al nucleo familiare;
- Fogli allegati (FC.1), relativi ai singoli componenti.

Ed eventualmente da:

- Moduli aggiuntivi (FC.4) per le informazioni necessarie al calcolo della componente aggiuntiva;
- Moduli sostitutivi in caso di richiesta dell’ISEE corrente;
- Moduli integrativi (FC.3)

Nella maggior parte delle situazioni è sufficiente compilare una **DSU MINI**, costituita dal Modulo **(MB.1)** e dal Modulo **(FC.1)**, che consente di calcolare l’ISEE standard o ordinario.

La DSU MINI **non può essere presentata** quando ricorre una delle seguenti situazioni :

- presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;
- richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi;
- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.

In tali casi deve essere compilata la DSU nella sua versione estesa.

La DSU può essere presentata: all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, ai Comuni, ai CAF o all’INPS in via esclusivamente telematica.

Al dichiarante viene rilasciata una ricevuta di avvenuta presentazione della DSU, mentre l’ISEE viene calcolato dall’INPS e reso disponibile ai soggetti interessati, entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione.

L’attestazione ISEE, comprensiva del contenuto della DSU, nonché degli elementi informativi acquisiti dagli archivi amministrativi, può essere resa disponibile al dichiarante tramite CAF o Ente erogatore al quale è stata presentata la DSU, previa compilazione da parte dello stesso dichiarante della sezione della DSU “Modalità ritiro attestazione ISEE”.

Gli altri componenti del nucleo familiare diversi dal dichiarante possono richiedere la sola attestazione riportante l’ISEE, tramite le sedi territoriali INPS.

Nel caso eccezionale in cui trascorrono 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ancora ricevuto l’attestazione, è possibile compilare l’apposito modulo integrativo (FC.3) ed ottenere un’attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell’attestazione precedentemente richiesta.

In caso di imminente scadenza dei termini per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L’Ente erogatore potrà acquisire successivamente l’attestazione ISEE.

E’ previsto un rafforzamento del sistema dei controlli svolti dall’Agenzia delle entrate, dall’INPS, dagli enti erogatori e dalla Guardia di finanza, con conseguenze anche penali per le dichiarazioni mendaci sui dati autocertificati.

Documenti necessari per la compilazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica)

(Elaborazione dell'ISEE – Modulo MB.1)

- a) fotocopia documento d'identità del solo dichiarante e/o del tutore o del rappresentante legale;
- b) copia codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare;
- c) autocertificazione dello stato di famiglia alla data di presentazione della DSU;
- d) certificazione attestante una eventuale disabilità, handicap o non autosufficienza dei componenti il nucleo familiare;
- e) retta pagata per un eventuale ricovero in strutture residenziali, relativa all'anno precedente la presentazione della DSU;
- f) spese per l'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza, detratte o dedotte nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (non va inserita la spesa per badante e colf);
- g) eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio;
- h) carta di soggiorno per gli extracomunitari;
- i) indirizzo della casa di abitazione, specificando se è di proprietà, in comodato gratuito, in usufrutto o in locazione, presentando, in quest'ultimo caso, il contratto registrato;

Situazione reddituale riferita al 2° anno solare precedente la presentazione della DSU
(nel 2017 indicare quella del 2015)

- j) Mod. 730 o Unico e mod. CUD, nonché la documentazione relativa all'eventuale cedolare secca sugli affitti;
- k) certificazione attestante i compensi percepiti per prestazioni occasionali, da lavoro autonomo, ecc. (venditori a domicilio, ritenuta d'acconto, ecc.);
- l) certificazione relativa a redditi esenti da imposta: ad es. contribuenti minimi (esclusi i trattamenti erogati dall'Inps);
- m) certificazione relativa a trattamenti assistenziali, indenni tari, previdenziali non soggetti ad Irpef (esclusi i trattamenti erogati dall'Inps) percepiti dalla pubblica amministrazione (es. minimo vitale). Dal 28/5/2016, sono escluse **le indennità di accompagnamento e le pensioni di invalidità**;
- n) redditi di lavoro e fondiari prodotti all'estero;
- o) assegni di mantenimento per il coniuge e per i figli corrisposti e/o percepiti;
- p) proventi da attività agricola (imponibile IRAP);
- q) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef (pertinenze assoggettate ad IMU – 2° casa a disposizione situata in un comune diverso da quello dell'abitazione principale).

Patrimonio mobiliare relativo al 31/12 dell'anno precedente la compilazione della DSU
(se presentata nel 2017 – saldo al 31/12/2016)

- r) depositi di c/c bancari e postali (inclusi libretti di risparmio postale): saldo al 31/12 e valore della consistenza media annua. In assenza di tale valore produrre gli estratti conto trimestrali e/o mensili riferiti a ciascun deposito o conto corrente (quota proporzionale ai cointestatari);
- s) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi (per i quali va assunto il valore nominale);
- t) azioni o quote di investimento, partecipazioni azionarie in società italiane ed estere, quotate e non quotate;
- u) contratti di assicurazione e capitalizzazione.

Patrimonio immobiliare relativo al 31/12 dell'anno precedente la compilazione della DSU
(se presentata nel 2017 – valore ai fini IMU/IVIE al 31/12/2016)

- v) visure catastali o atti di compravendita o di successione (per i terreni edificabili occorre indicare il relativo valore);
- w) certificazione della banca con indicato il debito residuo di eventuali mutui;
- x) indicare tipo, targa o estremi di registrazione di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiori e imbarcazioni da diporto, intestati a ciascun componente il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU.

Per il calcolo dell'ISEE Università (Modulo MB.2), oltre ai suddetti documenti occorre individuare il nucleo familiare di riferimento dello studente in caso di non convivenza e di diversa residenza anagrafica.

Per il calcolo dell'ISEE Sociosanitario (Modulo MB.1rid), in caso di persone con disabilità e/o non autosufficienti maggioresni, oltre ai suddetti documenti, si può scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli minorenni e maggiorienni a carico ai fini Irpef non coniugati).

Per il calcolo dell'ISEE Sociosanitario-Residenziale (Modulo MB.3), si può scegliere se fare riferimento al nucleo familiare standard (Mod.MB.1) o al nucleo familiare ristretto (Mod. MB.1rid), indicando comunque la data di richiesta del ricovero presso la residenza sociosanitaria assistenziale (RSSA), casa protetta, ecc. Nel caso di opzione per il nucleo ristretto, nel calcolo dell'indicatore reddituale si tiene conto della situazione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. E' inoltre necessario presentare l'atto notarile di una eventuale donazione di immobili.

Esempio di calcolo dell'ISEE

I.S.R. (Indicatore situazione reddituale)= **redditi** riferiti al 2° anno precedente la presentazione della DSU
meno
spese e franchigie riferite all'anno precedente la presentazione della DSU

I.S.P. (Indicatore situazione patrimoniale)= patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare.

Il **patrimonio immobiliare** è determinato in base al valore definito ai fini IMU, al netto dell'eventuale mutuo residuo e, per l'abitazione principale, al netto di 52.500 euro. Tale patrimonio è definito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Il **patrimonio mobiliare**, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, è costituito:

- a) dal saldo contabile, al lordo degli interessi, di c/c bancari e postali o dalla loro consistenza media annua;
 - b) dal valore nominale di titoli di Stato ed equiparati, dalle obbligazioni, dai buoni fruttiferi ed assimilati, ecc.
- Al patrimonio mobiliare viene applicata una franchigia articolata (massima 10.000 euro).

ISE = ISR + ISP X 20 : 100

ISEE = ISE : scala equivalenza

A) Scala di equivalenza

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Dal 28/5/2016 è prevista la maggiorazione dello 0,5 per ogni componente con disabilità.

B) Condizione di disabilità ai fini ISEE (descrizione sintetica)

CATEGORIE	DISABILITA' MEDIA	DISABILITA' GRAVE	NON AUTOSUFFICIENZA
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni	Invalidi da 67 a 99%	Inabili totali	Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento
Invalidi civili minori di età	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L.449/97	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento.
Invalidi civili ultra sessantacinquenni	Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi da 67 a 99%	Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100%.	Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento
INPS	Invalidi	Inabili	Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa
INAIL	Invalidi sul lavoro 50/79% Invalidi sul lavoro 35/59%	Invalidi sul lavoro 80/100% Invalidi sul lavoro >59%	Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica
Handicap		Art. 3 comma 3 L. 104/92	

LA PENSIONE AI SUPERSTITI

SERVIZIO CISL DI RIFERIMENTO

INAS

PENSIONE AI SUPERSTITI

Con la denominazione “pensione ai superstiti” si indicano due tipi di prestazione pensionistica, le cui modalità di calcolo ed i cui beneficiari sono, tuttavia, identici:

- pensione di reversibilità: se la persona deceduta era già pensionata;
- pensione indiretta: se la persona deceduta era lavoratore assicurato.

La pensione di reversibilità decorre dal mese successivo al decesso, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di pensione.

Soggetti aventi diritto e condizioni

Hanno diritto alla pensione di reversibilità:

- a) il coniuge superstite, anche se alla data della morte del coniuge era separato legalmente. Se si tratta di separazione consensuale, o con addebito al defunto, il coniuge superstite ha diritto alla pensione senza altre condizioni. Se il coniuge superstite, invece, è separato con “addebito” (cioè per colpa), la pensione spetta solo se lo stesso è titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
- b) il coniuge divorziato superstite, a condizione che non si sia nuovamente coniugato e che gli sia stato riconosciuto il diritto agli alimenti a carico del coniuge defunto;
- c) i figli e gli equiparati: di età inferiore ai 18 anni o di età superiore ai 18 e fino ai 26 anni, se studenti con un reddito annuo NON superiore al tratt.minimo maggiorato del 30%, ovvero di qualsiasi età, se inabili a carico del genitore al momento del decesso;
- d) in mancanza del coniuge e dei figli, i genitori a carico, privi di pensione diretta o indiretta e di età superiore ai 65 anni;
- e) in mancanza di tutti i soggetti prima elencati, i fratelli celibi o le sorelle nubili a carico del lavoratore deceduto, inabili e privi di diritto a pensione diretta o indiretta ad altro titolo.

Per il diritto alla prestazione, devono sussistere l’una o l’altra delle seguenti condizioni:

- la titolarità di pensione diretta da parte del soggetto deceduto;
- che il lavoratore deceduto fosse in possesso di almeno 15 anni di contributi (in qualsiasi epoca), oppure di almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio precedente la morte.

La misura della pensione

La misura della pensione è data dall’applicazione, alla pensione diretta in pagamento o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto, delle aliquote di commisurazione di seguito riportate e applicate a tutte le gestioni previdenziali obbligatorie:

- 60%, al coniuge superstite solo; --- 80% al coniuge con un figlio; --
- 100% al coniuge con due o più figli

Riduzioni

In presenza di altri redditi del coniuge superstite, l'importo della pensione di reversibilità subisce delle riduzioni in relazione ai seguenti limiti reddituali lordi, riferiti **al 2017**:

- Fino ad € 19.573,71 (3 v.T.M.: $501,89 \cdot 13 \cdot 3$), **non** è prevista alcuna riduzione
- Da € 19573,72 a € 26.098,28 (4 v.T.M.), è prevista la riduzione **del 25%**
- Da € 26098,29 a € 32.622,85 (5 v.T.M.), è prevista la riduzione **del 40%**
- Oltre € 32.622,85, è prevista la riduzione **del 50%**.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2012, se il defunto aveva contratto matrimonio in età superiore a 70 anni e se la differenza con l'età del coniuge superstite sia superiore a 20 anni, la percentuale di pensione ai superstiti viene ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio rispetto al numero 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

Non si procede alle suddette riduzioni quando nel nucleo familiare superstite, avente diritto alla pensione, ci sono figli minori, studenti o inabili (da documentare).

I redditi lordi rilevanti ai fini delle suddette riduzioni sono quelli assoggettabili all'Irpef, conseguiti nello stesso anno di corresponsione della pensione, con esclusione dell'importo della pensione di reversibilità, del reddito della casa di abitazione e dei redditi già tassati per intero alla fonte (interessi, ecc.).

Ratei 13/ma maturati e non riscossi

Per riscuotere i ratei della tredicesima maturati e non riscossi:

- a) se esiste il coniuge, la liquidazione è automatica a seguito della presentazione della domanda di reversibilità;
- b) se il coniuge non esiste, è necessario presentare apposita domanda da parte degli eredi accompagnata da fotocopia dei codici fiscali degli interessati.

Documentazione

- Fotocopia carta identità (valida) e tessera sanitaria supersite – fotocopia tessera sanitaria eventuali figli contitolari – data di matrimonio e di morte – certificato pensione - mod. 730 o Unico o Cud, visure catastali o atti di compravendita di immobili, se esenti dalla dichiarazione dei redditi, codice IBAN per accredito in banca o in posta, indirizzo dell'Ufficio pagatore, certificato scolastico per i figli maggiorenni studenti – copia sentenza di separazione o di divorzio.

(agg. 2/1/2017 – rogora)

SERVIZIO SUCCESSIONI

SERVIZIO CISL DI RIFERIMENTO

CAF

SERVIZIO SUCCESSIONI- CAF -

Il servizio provvede alla elaborazione ed alla presentazione delle successioni, gestisce le procedure per le donazioni e le rinunce e fornisce assistenza per l'espletamento delle pratiche catastali.

Documenti necessari per la successione:

- Certificato di morte (carta libera)
- Autocertificazione stato di famiglia del deceduto (foto carta ident.)
- Autocertificazione stato di famiglia degli eredi (foto carta ident.)
- Fotocopia dei codici fiscali degli eredi e del defunto
- Atti di compravendita degli immobili (rogiti)
- Fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi del deceduto

Per l'espletamento della pratica telefonare al Geom. Maurizio Uglietti
al numero 0321/6751032 (Novara)

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

(Periodo 1/7/2016 – 30/6/2017)

SERVIZIO CISL DI RIFERIMENTO

INAS

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti, dei pensionati da lavoro dipendente e dei "lavoratori parasubordinati" (collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) i cui nuclei familiari siano in possesso di redditi al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.

Fanno parte del nucleo familiare:

- il richiedente lavoratore o il titolare di prestazioni previdenziali ;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o non divorziato;
- i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purchè non coniugati;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purchè facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni;
- i fratelli, sorelle ed i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori di età o maggiorenni inabili solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori; non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati;

N.B.

Le persone sopraindicate fanno parte del nucleo anche se non conviventi con il richiedente e non sono a carico del richiedente.

Al lavoratore **part-time** spetta l'assegno nella misura intera se lavora almeno 24 ore alla settimana. Qualora invece le ore lavorative siano meno di 24, l'assegno spetta, sia in caso di part-time verticale che orizzontale, solo per le giornate in cui vi è stata effettiva prestazione lavorativa.

In caso di **genitori separati, divorziati o conviventi**, ciascuno di essi ha titolo ad ottenere l'assegno familiare. Ovviamente soltanto uno dei due può presentare, d'intesa con l'altro, la relativa domanda. In mancanza di un accordo, la prestazione verrà pagata al genitore con il quale il figlio risulta convivente.

L'assegno può essere pagato anche quando il nucleo familiare sia composto da **una sola persona** a condizione che sia inabile e titolare di pensione ai superstiti.

Lo stato di inabilità invalidante al 100% deve essere comprovato da una attestazione rilasciata dalla competente commissione sanitaria.

Non fanno parte del nucleo familiare:

- > il convivente, il cui reddito, quindi, non va considerato;
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge;
- i figli naturali del richiedente coniugato, non inseriti nella famiglia legittima;
- i figli naturali compresi nel nucleo familiare dell'altro genitore non convivente con il richiedente;
- il coniuge e i familiari di cittadino straniero che non hanno la residenza in Italia se lo Stato estero, di cui il richiedente è cittadino non riserva un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani o non è stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Quali redditi si considerano.

Ai fini del diritto all'assegno, si considera il reddito complessivo del nucleo familiare, dato dalla somma dei seguenti redditi posseduti da ciascun componente:

- Redditi da lavoro dipendente e da pensione al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al lordo delle deduzioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali (vanno desunti dalle certificazioni fiscali:C.U. (Certificazione unica),730 e Unico);
- Redditi per i quali non è/era previsto il rilascio di modd.fiscali (retribuzione dei portieri e domestici, assegni di cassa integrazione, di disoccupazione, di mobilità, di malattia, di maternità etc. corrisposte dall'Inps);
- Redditi conseguiti all'estero o presso enti internazionali non soggetti alle norme tributarie nazionali;
- Redditi soggetti a tassazione separata (ad es. arretrati di retribuzione o di pensione) con esclusione dei trattamenti di fine rapporto e di eventuali anticipazioni su tali trattamenti (i dati vanno desunti dalla C.U.);
- Altri redditi assoggettabili all'Irpef di qualsiasi natura quali: redditi dei terreni e fabbricati (al lordo della detrazione per la casa di abitazione); redditi di lavoro autonomo; redditi d'impresa; redditi di partecipazione; redditi di capitale; redditi diversi ; assegni periodici corrisposti dal coniuge separato o divorziato, con esclusione della quota destinata al mantenimento dei figli (i dati vanno desunti dal Mod. 730 o dal Mod. Unico);
- Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (da indicare se superiori complessivamente a 1032,92 euro all'anno); redditi esenti da imposta, derivanti da lavoro dipendente ed assimilati (pensioni,assegni, ed indennità a non vedenti,sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali, assegni accessori alle pensioni privilegiate di 1^

categoria,etc.); redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva: interessi bancari e postali, premi del lotto e dei concorsi a pronostici, rendite da CCT,BOT, etc.

Il diritto al pagamento dell'A.N.F. va riconosciuto anche qualora il reddito complessivo del nucleo familiare sia uguale a "zero".

L'anno di riferimento dei redditi da dichiarare è l'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. Per i periodi compresi tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017, il reddito da dichiarare è quello conseguito nell'anno 2015).

Nel caso di coniugi che nell'anno solare precedente non avevano contratto ancora il matrimonio, il reddito da dichiarare è quello conseguito da ciascuno di essi in tale anno.

In caso di decesso, il reddito da dichiarare è quello conseguito dal superstite e dai suoi familiari, non tenendo conto di quello del deceduto.

Quali redditi non si calcolano.

Non sono considerati redditi ai fini del diritto all'assegno: le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; le pensioni di guerra; le rendite Inail, le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai non vedenti civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti; gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato; le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps; i trattamenti di fine rapporto o sue anticipazioni; i trattamenti di famiglia e gli assegni periodici per il mantenimento dei figli.

Quando spetta l'assegno per il nucleo familiare.

Fermo restando i limiti di reddito stabiliti dalla legge, l'assegno spetta solo se nel nucleo familiare la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale derivante sempre da lavoro dipendente **è pari almeno al 70% dell'intero reddito familiare.**

La domanda.

Per ottenere il pagamento dell'assegno l'interessato deve presentare domanda utilizzando l'apposito modulo. La domanda va presentata al datore di lavoro o all'ente previdenziale di appartenenza, anche – eventualmente - per il quinquennio precedente oltre il quale subentra la prescrizione.

Alla domanda si deve allegare fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante che sottoscrive la dichiarazione.

Documentazione.

Codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare – Redditi di tutti i componenti il nucleo familiare - Mod. 730 o Unico o C.U. – Dichiarazione datore di lavoro per lavoratori domestici – Attestazioni o cedole per pensione Svizzera o altra pensione estera non dichiarata con 730 o Unico – Mod. CU/Inps per C.I.G./S., Mobilità, Lavori S.U., Disoccupazione, Maternità – Importo assegno di mantenimento a seguito di sentenza per separazione/divorzio (esclusa la quota per i figli) – Importo pensione INV.Civili da O.bis/M o prospetto di liquidazione – Importo rendite finanziarie (Bot, CCT, interessi, etc.)

Alcuni esempi pratici di liquidazione dell'A.N.F.

Nucleo familiare senza figli (solo coniugi) e senza inabili (Tab.21A)- Periodo 1/7/2016 – 30/6/2017

<u>Livelli di reddito (anno 2015)</u>	<u>Importo assegno mensile per n. 2 comp N.F.</u>
Fino a 13593,49	46,48
da 13593,50 a 16991,12	36,15
da 16991,13 a 20388,74	25,82
da 20388,75 a 23785,05	10,33

Qualora nel nucleo familiare sia presente un coniuge inabile, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno sono notevolmente superiori a quelli sopra riportati.

Nucleo composto da una sola persona (Tab. 19)- Periodo 1/7/2016 – 30/6/2017

Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona in soli due casi::

- coniuge superstite inabile titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari;
- orfano di entrambi i genitori, titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari, purchè maggiorenne inabile.

<u>Livelli di reddito (anno 2015)</u>	<u>Importo assegno mensile</u>
Fino a 27899,67	52,91
da 27899,68 a 31296,62	19,59

Nucleo con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, senza componenti inabili

(Tab. 11)

Periodo 1/7/2016 – 30/6/2017

<u>Limite di reddito (anno 2015)</u>	<u>Importo assegno mensile per n° componenti il nucleo familiare</u>			
	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
Fino a 14.383,37 euro	-	-	137,50	258,33
- Reddito da 20942 a 21057,25	-	-	92,55	195,50
- Reddito da 22438 a 22553 euro	-	-	82,48	181,42
- Reddito da 26005 a 26120 euro	-	-	58,45	147,83
- Reddito da 32103 a 32218 euro	-	-	46,71	90,42
- Reddito da 37396 a 37511 euro	-	-	44,79	76,88
- Reddito da 42805 a 42920 euro	-	-	42,83	73,36
- Reddito da 48213 a 48328 euro	-	-	37,88	66,17
- Reddito da 53506 a 53621 euro	-	-	29,06	54,28
- Reddito da 58914 a 59029 euro	-	-	20,05	42,14
- Reddito da 64207 a 64322 euro	-	-	11,23	30,26
- Reddito da 65818 a 65933 euro	-	-	8,55	26,64
- Reddito da 69615 a 69730 euro	-	-	2,23	18,12

Per i pensionati ex lavoratori autonomi è prevista una prestazione denominata “quote di maggiorazione della pensione” per carichi di famiglia, pari a 10,21 euro mensili per ogni familiare a carico ed è concessa in base ad un determinato limite di reddito.

Aggiornato al 18/7/2016 - r.g.

ASSEGNO SOCIALE

SERVIZIO CISL DI RIFERIMENTO

INAS

ASSEGNO SOCIALE

L'assegno sociale che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale, è una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che risiedono effettivamente e stabilmente in Italia, che hanno redditi d'importo inferiore a quello dell'assegno stesso e la seguente età anagrafica:

- 65 anni nell'anno 2012;
- 65 anni e 3 mesi negli anni 2013, 2014 e 2015;
- 65 anni e 7 mesi negli anni 2016 e 2017;
- 66 anni e 7 mesi nell'anno 2018.

Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno.

La residenza abituale in Italia è un requisito fondamentale tanto che, se il titolare di assegno sociale trasferisce all'estero la propria residenza, ne perde il diritto.

L'assegno sociale spetta a domanda per 13 mensilità l'anno a decorrere dal mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

L'assegno sociale è una prestazione che non spetta ai superstiti.

REDDITI DA CONSIDERARE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRITTO:

- i redditi soggetti all'Irpef (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati - esclusa la casa di abitazione-, i redditi da impresa e da lavoro autonomo, l'assegno di mantenimento pagato dal coniuge separato o divorziato, ecc.);
- i redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale);
- le pensioni ed assegni pagati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, le pensioni di guerra e le rendite vitalizie pagate dall'Inail;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici o da scommesse, corrisposte dallo Stato);
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in s.p.a.);
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
- l'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente.

REDDITI DA NON CONSIDERARE

- i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- il proprio assegno sociale;
- la casa di proprietà in cui si abita;
- la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale;
- i trattamenti di famiglia;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni erogati dall'Inail, nei casi di invalidità permanente assoluta e gli assegni dell'Inps ai pensionati per inabilità.

MISURA DELL'ASSEGNO

Per l'anno 2017, l'importo mensile dell'assegno è di 448,07 euro. Ne deriva che, per lo stesso anno, l'importo annuo dell'a.s. è di 5824,91 euro (cioè 448,07x13) e pertanto i limiti di reddito, entro i quali spetta l'assegno, sono di 5824,91 euro se il richiedente non è coniugato e di 11649,82 euro annui (cioè 5824,91x2) se il richiedente è coniugato.

Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai suddetti limiti, l'assegno viene erogato con l'importo ridotto. In questo caso, sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.

Per determinare l'importo dell'assegno, vengono considerati i redditi dell'anno in cui viene presentata la domanda. L'importo dell'assegno erogato è quindi provvisorio e l'Inps provvederà al conguaglio, nell'anno successivo, al momento dell'accertamento dei redditi effettivi.

L'assegno sociale può essere ridotto nei casi in cui il titolare sia ricoverato in istituti o comunità con rette a carico dello Stato.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

- Copia della tessera sanitaria del richiedente e dei familiari con esso conviventi e copia della carta d'identità del richiedente – data matrimonio -
- Dichiarazione dei redditi, sia del titolare che del coniuge;
- Mod. CUD, sia del titolare che del coniuge;
- Visure catastali per i beni immobili;
- Copia sentenza di separazione o di divorzio;
- Attestazione delle consistenze bancarie e postali.
- Cod. IBAN per accredito banca o posta e indirizzo Ufficio pagatore.

Aggiornato al 3/1/2017 – r.g.

INCREMENTO AL MILIONE DI LIRE

(Maggiorazione sociale prevista dalla legge 127/2007 – art.5, comma 5)

SERVIZIO CISL DI RIFERIMENTO

INAS

Aumento delle maggiorazioni delle pensioni

(Incremento al “milione di lire”) Legge 127/2007 –art.5, comma 5

La legge finanziaria 2002 ha previsto l'aumento della misura delle “maggiorazioni sociali” fino a garantire il seguente reddito mensile, per 13 mensilità.

dall'1/1/16: euro 638,33 (T.M. 501,89 + Maggior. 136,44)

dall'1/1/17: euro 638,33 (T.M. 501,89 + Maggior. 136,44)

L'incremento mensile aumenta di anno in anno tanto quanto aumenta il trattamento minimo della pensione Inps.

BENEFICIARI

L'incremento spetta – a domanda – ai titolari di pensione di qualsiasi tipo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, ai titolari dei trattamenti trasferiti all'Inps (invalidi civili e sordomuti) in possesso dei seguenti requisiti.

REQUISITI DI ETA'

L'interessato deve avere 70 anni di età.

Per gli infrasettantenni:

- l'età viene ridotta, fino ad un massimo di 5 anni (da 70 a 65 anni), di un anno ogni 5 anni di contribuzione, o frazione pari o superiore a due anni e mezzo;
- l'aumento spetta a partire dai 60 anni di età per gli invalidi civili totali, sordomuti, ciechi assoluti, titolari di prestazione INVCIV e per i titolari di pensione di inabilità ex legge 222/1984.

REQUISITI REDDITUALI

I requisiti reddituali annuali stabiliti per l'attribuzione dell'aumento sono:

<u>anno</u>	<u>limite individuale</u>	<u>limite coniugale</u> (cumulato con quello del coniuge)
2016	8.298,29	14.123,20
2017	8.298,29	14.123,20

La maggiorazione viene concessa in misura tale da non comportare il superamento dei predetti limiti.

REDDITI RILEVANTI

Si prendono in considerazione i redditi assoggettabili all'Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte (interessi bancari e postali, rendite da titoli di Stato, ecc.), i redditi esenti, sia del titolare che del coniuge, nonché l'importo di € 156,00 eventualmente percepito a titolo di somma aggiuntiva per la quattordicesima.

Nel reddito personale e in quello coniugale va considerato anche l'importo dell'assegno sociale su cui deve essere attribuito l'aumento.

Va preso in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno solare cui si riferisce la maggiorazione.

REDDITI ESCLUSI

Dai redditi del titolare e del coniuge sono esclusi:

- il reddito catastale della casa di abitazione;
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'importo aggiuntivo di euro 154,94 previsto dall'art. 70 della L.388/2000 che viene corrisposto a fine anno ai pensionati più poveri;
- i sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.

DECORRENZA DELL'AUMENTO

L'aumento, se risultano soddisfatti i requisiti reddituali e di età, dal mese successivo a quello di compimento dell'età.

DOCUMENTI DA PRODURRE

- OBisM dell'anno corrente, sia del titolare che del coniuge;
- Copia del codice fiscale dei coniugi e copia della carta d'identità del richiedente;
- Dichiarazione dei redditi, sia del titolare che del coniuge;
- Mod. CUD, sia del titolare che del coniuge;
- Attestazione dei redditi tassati alla fonte e dei redditi esenti, sia del titolare che del coniuge.

20/1/2017 r.g.

LE PENSIONI NEL 2017

SERVIZIO CISL DI RIFERIMENTO

INAS

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI NEL 2017

Con decreto del 17/11/2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che – sulla base degli indici dei prezzi al consumo – la percentuale per il calcolo della perequazione delle pensioni erogate dal 1° gennaio 2017 sia pari a **zero**, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno prossimo.

La legge di stabilità del 2017 ha recepito l'accordo Governo OO.SS. che prevede l'equiparazione della "no tax area" di tutti i pensionati con quella dei lavoratori dipendenti con effetto dall'1/1/2017. In particolare, a beneficiare della detrazione Irpef che consente l'esenzione dal pagamento delle imposte con un reddito pari o inferiore a 8.125 euro, sono i pensionati con meno di 75 anni la cui "no tax area" passa da 7750 a 8125 euro, equiparandosi così a quella prevista per i lavoratori dipendenti e gli over 75. La detrazione spettante è attribuita in misura inversamente proporzionale all'ammontare del reddito complessivo e si azzerà al raggiungimento di un reddito di 55.000 euro.

Si riportano alcuni esempi di trattamenti pensionistici, conseguenti alle suddette disposizioni.

Tipo pensione	Lordo 2016 definitivo	Lordo 2017 provvisorio	Netto gennaio 2016*	Netto gennaio 2017*
Trattamento minimo	Mensile 501,89 Annuo 6524,57	501,89	501,89	501,89
Pensione sociale	Mensile 369,26 Annuo 4800,38	369,26	369,26	369,26
Assegno sociale	Mensile 448,07 Annuo 5824,91	448,07	448,07	448,07
Superiore al T.M.	Mensile 596,15 Annuo 7750	596,15	596,15	596,15
Superiore al T.M.	Mensile 625,00 Annuo 8125	625	<i>Meno/75 615,60</i> <i>Over75 625,00</i>	<i>Meno/75 625,00</i> <i>Over75 625,00</i>
1,5 volte T.M.	Mensile 752,84 Annuo 9786,86	752,84	<i>Meno/75 701</i> <i>Over75 709</i>	<i>Meno/75 709</i> <i>Over75 709</i>
2 volte T.M.	Mensile 1003,78 Annuo 13049,14	1003,78	<i>Meno/75 863</i> <i>Over75 868</i>	<i>Meno/75 868</i> <i>Over75 868</i>
Superiore al T.M.	Mensile 1500,00 Annuo 19.500,00	1500,00	<i>Meno/75 1193</i> <i>Over75 1196</i>	<i>Meno/75 1196</i> <i>Over75 1196</i>
Superiore al T.M.	Mensile 2000,00 Annuo 26.000	2000,00	<i>Meno/75 1525</i> <i>Over75 1527,89</i>	<i>Meno/75 1527,89</i> <i>Over75 1527,89</i>

* Dal mese di marzo e sino a novembre viene trattenuto l'acconto dell'addizionale comunale
Gli importi netti riguardano un contribuente senza carichi di famiglia, residente in un Comune piemontese che ha applicato l'aliquota dell'addizionale comunale dello 0,8 per cento, con esenzione per i redditi inferiori a 12.500 euro.

LIMITI DI REDDITO PER ALCUNE PRESTAZIONI

(Decorrenza 1° gennaio 2017)

Pensione ai superstiti (Importi che fanno scattare le riduzioni)

Fino a euro 19.573,71 (Reddito personale annuo lordo) .. . Nessuna riduzione

Da 19.573,72 a 26.098,28 (Redditi personali annui lordi) .. . 25% di riduzione

Da 26.098,29 a 32.622,85 (Redditi personali annui lordi) .. . 40% di riduzione

Oltre 32.622,85 (Reddito personale annuo lordo) 50% di riduzione

Integrazione al minimo Inps (Importi che consentono o escludono l'integrazione al minimo)

Reddito personale annuo che consente l'integrazione intera : ... fino a euro 6.524,57

Reddito person. annuo che consente l'integraz. parziale: da 6.524,58 a euro 13.049,14

Reddito personale annuo che esclude l'integrazione: oltre euro 13.049,14

Reddito coniugale annuo che consente l'integrazione intera:fino a euro 19.573,71

Reddito coniug. annuo che consente l'integraz.parziale: .. da 19.573,72 a 26.098,28

Reddito coniugale annuo che esclude l'integrazione: oltre euro 26.098,28

N.B.

L'integrazione parziale è pari alla differenza tra il limite di reddito annuo previsto per legge e il reddito annuo della pensione a calcolo.

Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi

(Pensionati con età compresa tra i 60 e i 64 anni)

(Importo maggiorazione: mensile euro **25,83** – annuo euro **335,79**)

(Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione)

Limite reddito annuo: - pensionato solo, euro 6.860,36

- pensionato coniugato, euro 12.685,27

(Pensionati con età compresa tra i 65 e i 69 anni)

(Importo maggiorazione: mensile euro **82,64** – annuo euro **1.074,32**)

Limite reddito annuo : - pensionato solo, euro 7.598,89 (6524,57+1074,32)

- - pensionato coniugato, euro 13.423,80

Incremento al “milione di lire” (L.127/2007)

(Pensionati ultra 70enni)

(Importo mensile **501,89** + aumento **136,44** = euro **638,33**)

(Limiti di reddito per il diritto all'incremento)

Limite reddito annuo: - pensionato solo, euro 8.298,29

- pensionato coniugato, euro 14.123,20

Assegno sociale

(Pensionati ultra 65enni)

(Limiti di reddito per aver diritto all'assegno sociale)

Limite reddito annuo :- pensionato solo, euro 5.824,91

- pensionato coniugato, euro 11.649,82

Maggiorazione dell'assegno sociale

(Pensionati ultra 65enni)

(Importo maggiorazione: mensile euro **190,26** - annuo **2.473,38**)

(Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione)

Limite reddito annuo: - pensionato solo, euro 8.298,29

- pensionato coniugato, euro 14.123,20

Pensione sociale

(Pensionati ultra 65enni non invalidi civili)

(Limiti di reddito per il diritto alla pensione sociale)

Limite reddito annuo: - pensionato solo, euro 4.800,38

- pensionato coniugato, euro 16.539,86

Maggiorazione della pensione sociale

(Pensionati ultra 65enni)

(Importo maggiorazione: mensile euro **268,93** - annuo **3496,09**)

(Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione)

Limite reddito annuo: - pensionato solo, euro 8.298,29

- pensionato coniugato, euro 14.123,20

QUATTORDICESIMA ALLE PENSIONI BASSE

SERVIZIO CISL DI RIFERIMENTO

INAS

Quattordicesima per l'anno 2017

(Somma aggiuntiva per pensionati con redditi bassi)

La quattordicesima, introdotta dalla legge nr. 127 del 2007, è una somma aggiuntiva (esentasse) corrisposta dall'Inps ai pensionati con redditi bassi che abbiano compiuto 64 anni di età o li compiono nel corso del 2017.

L'importo dell'assegno dipende non soltanto dall'età e dai redditi ma anche dalla quantità di contributi versati dal pensionato (vedi prospetto riepilogativo).

Per i titolari di più trattamenti pensionistici si terrà conto della anzianità contributiva relativa ai soli trattamenti diretti. Per vedove e vedovi, titolari solo della pensione ai superstiti, l'anzianità sarà conteggiata al 60%.

La somma aggiuntiva di cui trattasi non costituisce reddito né ai fini fiscali né per il riconoscimento di altre prestazioni previdenziali ed assistenziali, con l'unica eccezione della maggiorazione sociale per un importo di 156 euro.

Il beneficio non è attribuito ai titolari di pensione di categoria INVCIC, AS, PS, VOBIS, ecc.

Dal 2017, con la legge di Stabilità, è stata estesa la platea dei pensionati che percepiscono la 14/ma e aumentato del 30% l'importo dell'assegno per chi già lo incassa.

Fino al 2016 la quattordicesima spettava **in misura intera** ai pensionati con un reddito complessivo personale (quello del coniuge non conta) non superiore a 9786,86 euro lordi all'anno, corrispondenti a una volta e mezzo la pensione minima, cioè €. 752,84 al mese.

A decorrere dal 2017, fermo restando il requisiti dell'età anagrafica, possono beneficiare della 14/ma **in misura intera** anche i pensionati con un reddito personale fino a 13.049,14 euro lordi all'anno, corrispondenti a due volte il trattamento minimo, cioè €. 1003,78 al mese. Oltre tale soglia di reddito, l'importo della quattordicesima viene proporzionalmente ridotto fino ad azzerarsi del tutto una volta raggiunto il limite base aumentato della somma aggiuntiva spettante.

Nel computo del reddito complessivo sono da considerare i redditi assoggettabili all'Irpef, compresi quelli conseguiti all'estero, nonché i redditi esenti da imposte (voucher) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva (es. interessi bancari e postali, BOT e CCT, titoli di Stato e proventi di quote d'investimento). Sono invece esclusi i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Per effetto di tali norme, gli importi della 14/ma e dei rispettivi limiti sono riportati sul prospetto di seguito riportato.

La domanda

Ai pensionati che già l'hanno percepita negli anni precedenti la 14/ma sarà pagata regolarmente con la rata del mese di luglio o di agosto 2017, sempre che abbiano presentato il Mod. RED. Mentre coloro che compiono il 64° anno di età nel corso del 2017 dovranno presentare apposita domanda all'Inps con allegata la fotocopia della carta d'identità e la dichiarazione del proprio reddito complessivo presunto del 2017.

Prospetto riepilogativo 14/ma 2017

Anni di contribuzione		Limiti reddito base 2016		Importo netto 14/ma		Limiti lordi di salvaguardia
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	1,5 volte TM lordo mensile	1,5 volte TM lordo annuo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2017
Fino a 15 anni	Fino 18 anni	752,84	9.786,86	336	437	10.223
>15 e fino a 25	>18 e <28	“	“	420	546	10.332
Oltre a 25 anni	Oltre 28 anni	“	“	504	655	10.442

Dal 2017 il limite di reddito è pari a 2 volte il trattamento minimo

Anni di contribuzione		Limiti reddito base 2017		Importo netto 14/ma		Limiti lordi di salvaguardia
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	2 volte TM lordo mensile	2 volte TM lordo annuo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2017
Fino a 15 anni	Fino 18 anni	1.003,78	13.049	0	336	13.385
>15 e fino a 25	>18 e fino 28	“	“	0	420	13.469
Oltre a 25 anni	Oltre 28 anni	“	“	0	504	13.553

Si trascrivono i limiti di reddito annuali e mensili entro i quali l'aumento della 14/ma viene proporzionalmente ridotto (c.d. clausola di salvaguardia). Si rammenta che il reddito personale da considerare è quello da pensione più gli altri redditi assoggettabile all'Irpef nonché i redditi esenti da imposte o soggetti a ritenuta alla fonte.

Pensionati che già percepivano la 14/ma nel 2016

- **Fino a 15 anni di contributi:** annuo (9786,86+437)=**10.223,86** –(mens.786 - se solo pensione)
- **>15 e fino a 25 anni di contr.**annuo (9786,86+546)=**10.332,86** –(mens.794 - se solo pensione)
- **Oltre 25 anni di contributi:** annuo (9786,86+655)=**10.441,86** –(mens. 803 - se solo pensione)

Pensionati che percepiscono la 14/ma dal 2017

- **Fino a 15 anni di contributi:** annuo (13.049+336)=**13.385** –(mens. 1029 - se solo pensione)
- **>15 e fino a 25 anni di contr.**annuo (13049+420)= **13.469** –(mens. 1036 - se solo pensione)
- **Oltre 25 anni di contributi:** annuo (13049+504)= **13.553** –(mens 1042 - se solo pensione)

(3/1/2017 – rogora)

INVALIDITA' CIVILE

Servizio CISL di riferimento:

INAS

INVALIDITA' CIVILE

Vanno sotto il nome “civile” le categorie di soggetti colpiti da patologie e menomazioni invalidanti che non dipendono da cause di guerra, lavoro o servizio. Ci sono, così, gli invalidi civili, i ciechi civili, i sordomuti civili e i portatori di handicap o di disabilità.

L'assegno di invalidità viene concesso soltanto sotto determinate condizioni contributive (almeno 5 anni di contributi di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data della relativa domanda).

Inoltre, ma soltanto per l'assistenza socio-sanitaria e per la concessione dell'indennità di accompagnamento, sono considerati mutilati ed invalidi civili i soggetti ultra 65/nni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Domanda e certificazione medica.

La domanda per essere sottoposto ad accertamento sanitario, inteso ad ottenere il riconoscimento di invalido civile, cieco civile, sordo civile, persona handicappata (legge 104/92) va inoltrata all'Inps esclusivamente per via telematica.

La domanda può essere inviata dai patronati previa presentazione della certificazione rilasciata dal medico di base abilitato alla compilazione telematica del certificato che, comunque, ha una validità massima di 90 giorni.

A seguito dell'invio della domanda, la procedura genera una ricevuta contenente il protocollo della domanda e la data di presentazione a visita.

La visita medica dovrebbe avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, per le visite ordinarie ed entro 15 giorni in caso di patologia oncologica o particolarmente grave prevista da apposite leggi.

Nel caso di persone intrasportabili è possibile richiedere la visita domiciliare.

All'atto della visita da parte della Commissione medica, di cui verrà comunicata la data, il luogo e l'ora, il richiedente dovrà esibire la documentazione sanitaria integrativa in originale e le relative copie che verranno acquisite agli atti dalla ASL.

Nel caso di assenza a visita senza giustificato motivo la domanda verrà rigettata e il cittadino dovrà presentare nuova domanda.

Alla fine dell'iter sanitario l'Inps invia al cittadino il verbale in duplice copia:

- una versione integrale contenente tutti i dati sensibili;
- una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.

Nel caso in cui il riconoscimento preveda un beneficio economico, l'invio del verbale attiva il processo amministrativo di concessione cioè la verifica dei requisiti socio-economici (redditi, eventuali ricovero a carico dello stato, coordinate bancarie, ecc.)

E' possibile ricorrere contro l'accertamento sanitario negativo solo ed esclusivamente attraverso un giudizio legale ed entro il termine perentorio di 6 mesi dalla notifica del verbale.

Benefici per gli invalidi civili

Il riconoscimento delle diverse soglie di invalidità civile può dar diritto a vari benefici:

- a) invalidità superiore ad 1/3: prestazioni protesiche e ortopediche;
- b) 46% di invalidità: iscrizione nelle liste speciali per l'assunzione obbligatoria al lavoro;
- c) 67% di invalidità: esenzione dai ticket e agevolazioni calcolo ISEE;
- d) 74% di invalidità: assegno mensile;
- e) 100% di invalidità: pensione di inabilità;
- f) Incapacità di deambulare o svolgere gli atti quotidiani della vita; indennità di accompagnamento;
- g) Invalidi minori di 18 anni: indennità di frequenza;
- h) Invalidi ultra 65/nni: pensione/assegno sociale.

Prestazioni economiche del 2017 per gli invalidi civili

- 1) Assegno mensile: euro 279,47 per 13 mensilità. (Invalidi civili **parziali**)
Requisiti: a) età compresa tra i 18 e i 65 anni;
b) invalidità non inferiore al 74% (invalidità parziale)
c) non superare il limite annuo personale di reddito di 4805,19
- 2) Assegno mensile: euro 279,47 per 13 mensilità (Invalidi civili **totali**)
Requisiti: a) età compresa tra i 18 e i 65 anni;
b) invalidità lavorativa totale e permanente del 100%;
c) non superare il limite di reddito annuo personale di 16.532,10
- 3) Indennità di accompagnamento: euro **515,43** per 12 mensilità.

La prestazione economica può essere concessa agli invalidi civili totalmente inabili, per i quali la competente commissione sanitaria abbia accertato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di svolgere gli atti quotidiani della vita che implica assistenza continua. L'indennità è prevista senza considerare il reddito posseduto dall'invalido e senza riferimento all'età.

L'indennità di accompagnamento non viene pagata quando l'interessato è ricoverato presso strutture ospedaliere, residenze sanitarie (Rsa), oppure istituti, con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico. L'indennità viene invece corrisposta

in presenza di un pagamento parziale, essendo l'altra parte pagata dall'ente pubblico; in questo caso l'interessato dovrà documentare l'entità del proprio contributo, o di un familiare, con idonea attestazione rilasciata dalla struttura ove è ricoverato.

Per i ricoveri day-hospital e per quelli inferiori a 30 giorni, l'indennità è sempre corrisposta.

In tutti i casi di ricovero gratuito, non si perde il diritto all'indennità, viene soltanto sospeso il pagamento per la durata del ricovero.

4) Assegno sociale

Gli invalidi civili, titolari di pensione di inabilità o di assegno mensile, al compimento dei 65 anni e tre mesi di età, hanno diritto, in sostituzione di trattamenti economici sopra descritti, all'assegno sociale.

I requisiti essenziali per ottenere tale prestazione sostitutiva sono:

- a) il riconoscimento dell'invalidità civile, parziale o totale prima del compimento dei 65 anni;
- b) il possesso del requisito reddituale previsto per gli invalidi civili

Benefici per i ciechi civili

Il riconoscimento delle diverse soglie di cecità civili può dare diritto a differenti benefici:

- per i ciechi assoluti: pensione e indennità di accompagnamento;
- per i ciechi parziali: pensione e indennità speciale;
- per i ciechi decimisti: assegno a vita;
- per tutti: protesi e ausili, iscrizione al collocamento, esenzione dai ticket.

I portatori di handicap (legge 104/92) hanno diritto ai seguenti benefici:

- Riposi, permessi e congedi ai genitori con figli disabili, al lavoratore che assiste un familiare e al disabile che lavora;
- Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli, sussidi tecnici e informatici, detrazione Irpef per assistenza personale e maggiore detrazione per figli portatori di handicap.
- Esenzione dal pagamento del bollo auto sia per la persona disabile titolare di indennità di accompagnamento che per la persona che abbia fiscalmente a carico lo stesso disabile.

Documentazione: Fotocopia del certificato del medico curante redatto in forma digitale- fotocopia carta d'identità e tessera sanitaria –n° telefono cellulare – stato civile
- recapito.

-
20-1-2017 – r.g.

Mod. RED

SERVIZIO CISL DI RIFERIMENTO

CAF

MOD. RED

Il RED cos'è e a cosa serve

Il modello RED è una dichiarazione annuale che **deve** essere presentata all'Inps dai pensionati che usufruiscono di prestazioni collegate al reddito in modo da consentire all'Istituto di accertare il diritto e l'esatto importo di tali prestazioni.

Soggetti tenuti a comunicare i dati reddituali

Con circolare n. 195 del 30/11/2015, l'Inps ha emanato le disposizioni relative alle modalità di dichiarazione tramite il Nuovo Red semplificato, apportando modifiche sostanziali rispetto a quanto previsto in precedenza.

Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito **l'obbligo** di dichiarare all'Istituto la propria situazione reddituale e quella del coniuge o dei familiari, incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Pertanto, a partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l'acquisizione dei redditi relativi all'anno 2014, **NON** saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali. Tale obbligo viene assolto, in primo luogo, attraverso la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Unico). Pertanto, nel caso in cui tutti i redditi rilevanti ai fini delle prestazioni collegate al reddito siano stati dichiarati all'Amministrazione finanziaria, il beneficiario delle stesse prestazioni non è tenuto a rendere un'ulteriore dichiarazione all'Inps.

E' da rilevare che vi sono alcune tipologie reddituali – quali i redditi da lavoro autonomo - la cui rappresentazione ai fini previdenziali è diversa rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale. In tale ipotesi, i precettori delle prestazioni in esame **sono tenuti**, comunque, ad effettuare la comunicazione delle suddette tipologie reddituali tramite Mod. RED.

La comunicazione dei dati reddituali attraverso il Mod. RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, cioè coloro che possiedono solo il reddito da pensione, da abitazione principale e da proventi di quote di investimento.

Fra i redditi che, in base alle rilevanze, devono essere comunicati all'Istituto, in quanto non dichiarati nei modelli 730 o Unico, vi sono:

- Prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili);
- Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta ;
- Arretrati di fine rapporto;
- Voucher;
- Pensione Svizzera.

Inoltre, sono tenuti a dichiarare la propria situazione reddituale anche coloro la cui situazione è mutata rispetto a quanto dichiarato all'Istituto l'anno precedente.

Termini per la presentazione del Mod. RED

Il termine ultimo per la presentazione del RED, **redditi 2015, è il 15/2/2017.**
In caso di mancata comunicazione entro il termine stabilito, l'Inps procederà alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non venga inviato il Mod. RED, l'Inps procede alla revoca in via definitiva della prestazione e al recupero delle somme erogate. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, l'Inps procede al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.

ALCUNE PRESTAZIONI INTERESSATE A VERIFICA

Rilevanza 4 - Integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza dall'anno 1994

Rilevano i redditi del titolare e del coniuge assoggettabili all'Irpef (escluso abitazione principale e pertinenze) più la pensione Svizzera.

Rilevanza 5 – Maggiorazione sociale della pensione

Rilevano i redditi di qualsiasi natura del titolare e del coniuge
(*) più Voucher e trattamenti di fine rapporto.

Rilevanza 7 – Assegno sociale

Rilevano i redditi di qualsiasi natura del titolare e del coniuge
(*) più Voucher

Rilevanza 9 – Assegno per il nucleo familiare

Rilevano i redditi di qualsiasi natura del titolare e del coniuge
(*) più reddito abitazione princ. e relative pertinenze – più Voucher

Rilevanza 11 – Pensione ai superstiti

Rilevano i redditi del titolare assoggettabili all'Irpef (escluso abitazione principale e pertinenze) più la pensione Svizzera.

Rilevanza 26 – Somma aggiuntiva (c.d. 14/ma)

Rilevano i redditi di qualsiasi natura del solo titolare - (*) più Voucher

***Alcuni redditi rilevanti:**

- Lavoro dipendente e assimilati prestato in Italia e all'estero;
- Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva dell'Irpef, etc.;
- Redditi da immobili diversi dalla casa di abitazione;
- Altri redditi assoggettabili all'Irpef (assegni di sostentamento, redditi di capitale, dividendi, redditi di partecipazione in società e imprese);
- Assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli – in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- Prestazioni coordinate e continuative – lavoro a progetto;
- Pensione Svizzera.

Documenti necessari per la compilazione del modello RED

Per la compilazione del mod. RED è necessario, in linea generale, disporre dei seguenti documenti relativi agli anni per i quali viene effettuata la verifica:

- 1) Copia Mod RED anno precedente;
- 2) dichiarazione dei redditi (mod. Unico o mod. 730);
- 3) mod. C.U. per arretrati di lavoro dipendente e per trattamenti di fine rapporto;
- 4) certificato catastale per la prima casa e per gli eventuali altri fabbricati e terreni, se non si è presentata la dichiarazione dei redditi;
- 5) documentazione relativa ad interessi bancari, postali, o derivanti da BOT, CCT o da altri titoli di Stato, proventi di quote di investimento, dividendi, ecc.
- 6) documentazione relativa ai redditi esenti Irpef (Es. pensione e invalidità civile);
- 7) fotocopia carta d'identità (non scaduta).

Si precisa, infine, che nulla è variato per le modalità di svolgimento della Campagna 2015 sia per le verifiche reddituali dei pensionati residenti all'estero (RED EST), che di quella relativa alle dichiarazioni di responsabilità (ICRIC, ICLAV e ACC:AS/PS).

BONUS CONSUMI ELETTRICI

SERVIZIO CISL DI RIFERIMENTO

CAF

BONUS CONSUMI ELETTRICI

Che cos'è il bonus elettrico

Il bonus elettrico è uno strumento che garantisce alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di **disagio fisico**, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. La patologia sarà provata da un certificato ASL.

Chi ha diritto al bonus elettrico

Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a **3 KW** per un numero di familiari con la stessa residenza fino a 4, o fino a **4,5 KW**, per un numero di familiari con la stessa residenza superiore a 4, e:

- appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore **ISEE2017 non superiore a 8107,5 euro**;
- appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli **a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro**;
- appartenenti ad un nucleo familiare presso il quale viva un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita, in questo caso senza limitazioni di residenza o potenza impegnata.

Valore del bonus elettrico

Il bonus consente un risparmio pari a circa il 30% della spesa annua presunta (al lordo delle imposte) per una famiglia tipo. Il valore è differenziato a seconda del numero dei componenti della famiglia.

Per i soggetti in gravi condizioni di salute il valore del bonus è articolato in tre fasce in base ai macchinari utilizzati e va da una fascia minima di 177 € a 639 euro.

Il bonus viene erogato direttamente sulla bolletta, pertanto, su ogni fattura bimestrale sarà visibile la quota di sconto per la parte relativa al consumo.

Presentazione domanda

La domanda può essere presentata in ogni momento al comune di residenza o al Caf convenzionato e vale per i 12 mesi successivi. **Entro 2 mese** dalla scadenza annuale sarà necessario inoltrare una richiesta di rinnovo, anche per evidenziare eventuali variazioni della situazione familiare o dell'Isee intervenute nel frattempo.

Documentazione da presentare

- 1) attestazione ISEE in corso di validità;
- 2) ultima fattura del gas e dell'energia elettrica, con indicato il codice PDR;
- 3) copia del documento d'identità del richiedente;
- 4) certificato di agevolazione in vigore (rinnovo);
- 5) autocertificazione figli a carico;
- 6) codice punto di riconsegna dell'impianto condominiale;
- 7) eventuale certificato gravi condizioni di salute rilasciato dall'AS

BONUS GAS

SERVIZIO CISL DI RIFERIMENTO

CAF

BONUS GAS

Il “bonus-gas” si concretizza nella maggior parte dei casi in una riduzione sulle bollette del gas, riservata alle famiglie a basso reddito. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete per i consumi nell’abitazione di residenza. Sono pertanto esclusi i consumi di gas in bombola o di Gpl.

Chi ha diritto al bonus gas

Il bonus può essere richiesto da persone fisiche che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale (centralizzato). Possono fruire del bonus i “clienti domestici” con un indicatore ISEE non superiore a 7500 euro, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20 mila euro. In proposito si ricorda che l’ISEE è l’indicatore di “situazione economica equivalente” che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio mobiliare ed immobiliare e del numero dei familiari a carico.

Presentazione domanda

Per chiedere il bonus occorre utilizzare apposita modulistica che dovrà essere consegnata al comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso comune (ad esempio, i centri di assistenza fiscale CAF).

La domanda può essere presentata in ogni momento e vale per i 12 mesi successivi.

Entro 2 mesi dalla scadenza annuale sarà necessario inoltrare una richiesta di rinnovo, anche per evidenziare eventuali variazioni della situazione familiare o dell’ISEE intervenute nel frattempo.

Valore del bonus

Il valore del bonus gas è differenziato:

- per zona climatica (6 zone, distinte a seconda delle temperature medie);
- per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi più acqua calda e riscaldamento);
- per numerosità delle persone residenti nella medesima abitazione.

Per l’anno 2016, il bonus può variare da un minimo di 53 euro ad un massimo di 297 euro per le famiglie con meno di 4 componenti, oppure da un minimo di 64 euro ad un massimo di 318 per le famiglie con più di 4 componenti.

Documentazione da presentare

- 1) attestazione ISEE in corso di validità;
- 2) ultima fattura del gas e dell’energia elettrica, con indicato il codice PDR;
- 3) codice punto di riconsegna dell’impianto condominiale;
- 4) codice fiscale o partita IVA dell’intestatario dell’impianto;
- 5) fotocopia carta identità del richiedente;
- 6) certificato agevolazione in vigore (rinnovo);
- 7) autocertificazione figli a carico.

CANONE RAI-TV

(Uso privato)

SERVIZIO CISL DI RIFERIMENTO

ADICONSUM

Canone TV per uso privato

Informazioni generali

Nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica, si presume la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce presupposto dell'obbligo del pagamento del canone.

Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui sopra, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate; le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre per le utenze già attive. Su apposite tabelle sono riportate le regole per la determinazione dell'importo delle rate da addebitare in relazione a specifici eventi legati all'attivazione e alla disattivazione delle utenze elettriche residenziali.

La legge di Bilancio 2017 ha fissato per l'anno 2017 a **90 euro** complessivi l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

Utenze addebitabili

- a) Contratti della tipologia "**CLIENTI RESIDENTI**" per cui l'utente ha dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;
- b) Contratti della tipologia "**ALTRI CLIENTI DOMESTICI**" per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria

Nell'ipotesi in cui per un medesimo codice fiscale la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia - rispetto alla residenza - risulti contemporaneamente verificata per più forniture, anche in seguito all'allineamento delle banche dati, il canone di abbonamento è addebitato **su una sola fattura**. Ciò in applicazione del principio per cui il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti **alla stessa famiglia anagrafica**. Per medesimo soggetto s'intende tanto il titolare dell'abbonamento quanto uno dei componenti del di lui nucleo familiare anagraficamente inteso, e per residenza o dimora una qualsiasi abitazione di uno dei soggetti anzidetti.

Se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura, rientranti uno nella tipologia "clienti residenti" e l'altro (o gli altri) nella tipologia "altri clienti domestici" si considera addebitabile la fornitura della tipologia "clienti residenti" indipendentemente dalla data di attivazione. In altri termini, prevale la fornitura per cui l'utente ha dichiarato la residenza all'impresa elettrica rispetto alla fornitura per cui la coincidenza con la residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo della anagrafe tributaria.

Se la coincidenza si verifica per due (o più) contratti di fornitura rientranti tutti nella tipologia "clienti residenti", si considera addebitabile la fornitura con attivazione più recente o, in mancanza, con la data di inserimento nel Registro Centrale Ufficiale più recente, indipendentemente dalla tipologia tariffaria.

Volture e Switch

La voltura corrisponde alla disattivazione della fornitura al cliente finale uscente ed alla attivazione di una nuova fornitura al cliente finale entrante; pertanto, sono da trattare ai fini dell'addebito come, rispettivamente, disattivazioni di utenze e nuove attivazioni di utenze.

Le volture **mortis causa** non comportano di per sé modifiche nell'addebito del canone, salvo che il codice fiscale entrante non abbia già un'utenza addebitabile in base ai paragrafi precedenti e salva l'esistenza di cause di non addebito del canone risultanti dai flussi informativi trasmessi dall'Agenzia delle entrate.

Per Switch si intende, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto di fornitura con un'impresa elettrica e la stipula del contratto di fornitura con un'altra impresa elettrica da parte di un medesimo cliente.

Canone non addebitato in bolletta

Nel caso in cui sulla bolletta della luce non sia stato addebitato il canone Rai, benché dovuto, e nei casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, è previsto il pagamento del canone **mediante modello F24**, sul quale va indicato il codice tributo **TVRI**, per il rinnovo e **TVNA** per i nuovi abbonamenti. I codici devono essere riportati nella Sezione "Erario". Solo per l'anno 2016 il pagamento è eseguito entro il 31/10/2016 in un'unica soluzione (100 euro).

Dichiarazione di non detenzione di apparecchio TV

I titolari di utenza elettrica residenziale che non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora (ad es. perché li hanno ceduti) devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione con l'apposito modello già predisposto. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio tv (Quadro A) ha validità annuale.

Il modello può essere utilizzato anche per segnalare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale.

Nel caso di **decesso di una persona sola** – titolare di utenza elettrica di tipo residenziale – un erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l'addebito del canone tv. L'erede deve compilare la Sezione "Dichiarazione" contenuta nel Quadro B della dichiarazione sostitutiva riportando sia il proprio codice fiscale che quello del soggetto deceduto.

La dichiarazione sostitutiva può essere trasmessa in via telematica ovvero spedita – unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento – a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017. Analoga tempistica vale per gli anni successivi, nell'intesa che la dichiarazione va presentata ogni anno, sempre che sussistano i requisiti.

La dichiarazione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno ha effetto per il canone dovuto per il semestre successivo a quello di presentazione

La dichiarazione è presentata sotto la propria responsabilità e la non veridicità è punita ai sensi del codice penale.

Esenzione pagamento del canone RAI

Sono esenti dal pagamento del canone Rai i cittadini che abbiano compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro. Per fruire dell'esenzione annuale occorre presentare agli uffici dell'Agenzia delle entrate un apposito modello entro il 30 aprile ovvero entro il 31 luglio per beneficiarne a partire dal secondo semestre. Per continuare ad avvalersi dell'agevolazione negli anni successivi se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Se invece, negli anni successivi si perdono i requisiti per l'esenzione, è necessario versare il canone.

Chi attiva per la prima volta un abbonamento Rai nel corso dell'anno, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni da data in cui sorge l'obbligo di pagare il canone.

Rimborso del canone

Se il contribuente ha pagato l'intera somma richiesta nella bolletta della luce, dovrà chiedere il **rimborso** dell'importo non dovuto mediante l'apposito modulo dell'Agenzia delle entrate.

L'istanza può essere spedita con raccomandata postale al suddetto indirizzo dell'Agenzia delle entrate di Torino.

Nel modello vanno indicati i motivi del rimborso e il codice della relativa causale:

- il codice "1" indica la situazione di esonero dal pagamento del canone per età (75 anni) e per reddito (6.713,98), sempre che sia stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva;
- il codice "2" è riservato agli esenti che in base a convenzioni internazionali, che hanno presentato l'apposita dichiarazione sostitutiva;
- il codice "3" individua i casi in cui il richiedente o un suo familiare hanno pagato il canone addebitato in bolletta anche con altre modalità (ad esempio, con addebito sulla pensione);
- il codice "4" riguarda il contribuente che ha pagato il canone mediante addebito nelle fatture relative a utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica;
- il codice "5" indica il richiedente che ha presentato la dichiarazione sostitutiva con la quale ha attestato che né lui né i suoi familiari sono in possesso di apparecchi TV;
- il codice "6" identifica motivi diversi dai precedenti.

Il rimborso avverrà sulla prima bolletta utile.

(13/1/2017 – rogora)

CARTA ACQUISTI

SERVIZIO CISL DI RIFERIMENTO

CAF - INAS

Carta acquisti 2016

Che cos'è

La carta acquisti è una carta elettronica di pagamento prepagata e ricaricabile, emessa da Poste Italiane per conto del Ministero dell'Economia.

La carta deve essere usata esclusivamente dal titolare ed è utilizzabile negli esercizi commerciali convenzionati con il circuito Mastercard e presso Poste Italiane per pagare le bollette energetiche. Con la carta si può accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.

Non è consentito al titolare prelevare contanti o ricaricare la Carta con proprie disponibilità.

In caso di smarrimento o sottrazione della Carta, il titolare è tenuto a denunciare tempestivamente l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza ed a chiederne immediatamente il blocco telefonando al numero gratuito 800902122.

Il titolare può richiedere presso gli uffici postali abilitati la sostituzione della Carta in caso di smagnetizzazione, deterioramento o difettoso funzionamento.

La Carta non ha scadenza e viene ricaricata previa presentazione di una nuova dichiarazione ISEE, che, si rammenta, ha validità dal momento del rilascio al 15 gennaio dell'anno successivo.

Requisiti per aver diritto alla Carta.

- 1) essere di età non inferiore a 65 anni;
- 2) essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero familiare di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'U.E., ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- 3) essere cittadino regolarmente iscritto nell'Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);
- 4) avere trattamenti forniti a qualsiasi titolo di importo inferiore a € 6788,61 nell'anno di competenza del beneficio, se di età inferiore a 70 anni o di importo inferiore a 9051,48 € all'anno, se di età pari o superiore a 70 anni;
- 5) avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a 6788,61, indipendentemente dall'età anagrafica;
- 6) non essere, da solo o insieme al coniuge, intestatario/i di più di una utenza elettrica e di più di due utenze del gas;

- 7) non essere, da solo o insieme al coniuge, proprietario/i di più di due autoveicoli e più di un immobile ad uso abitativo;
- 8) non essere proprietario/i , con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non di uso abitativo;
- 9) non essere proprietario/i di immobili di categoria catastale C7;
- 10) non essere titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 €
- 11) non fruire di vitto assicurato dallo stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.

Iter per il rilascio della Carta

- 1) Il modulo di richiesta della carta va presentato dal richiedente ad un ufficio postale abilitato con allegato la fotocopia del documento d'identità del titolare della carta, la fotocopia dell'attestazione ISEE in corso di validità e la fotocopia del documento d'identità dell'eventuale persona delegata come titolare;
- 2) Poste italiane trasmette in via telematica la domanda all'Inps;
- 3) L'Inps elabora la richiesta pervenuta e verifica la rispondenza dei requisiti; quindi, se l'esito della verifica è positivo, comunicherà a Poste Italiane l'importo da accreditare sulla Carta, dando disposizione di consegnarla attiva e carica al richiedente;
- 4) Poste italiane provvede ad inviare una lettera:
 - a) di respinta, nel caso in cui non si riscontri il diritto;
 - b) di accoglimento, nel caso in cui il diritto sia acquisito, invitando il titolare della carta a ritirarla presso lo stesso ufficio postale ove è stata presentata la domanda.

La Carta vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro.

Il beneficiario della carta può essere anche un **bambino con meno di 3 anni di età** in possesso dei predetti requisiti. In questo caso la carta potrà essere richiesta e utilizzata da un genitore, dall'affidatario o dal tutore.

ESENZIONI TICKET SANITA'

SERVIZIO CISL DI RIFERIMENTO

INAS

TICKET SANITA' E RELATIVE ESENZIONI

(Regione Piemonte)

A seguito delle richieste avanzate dal Sindacato, la Regione Piemonte, con Delibera del 12/12/2011, ha stabilito di adottare i codici già utilizzati per la esenzione per reddito in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale anche per le esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, per i cittadini residente in Piemonte.

Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2012, i codici di seguito indicati, che sostituiscono il precedente codice E11, valgono sia per l'esenzione per reddito per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e sia per l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per motivi di reddito:

- **E01** – Cittadini di età inferiore a 6 anni e cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a € 36.151,98;
- **E02** – Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge, incrementato di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. Il disoccupato deve essere iscritto nelle liste di Collocamento e aver già lavorato. Può considerarsi disoccupato anche il lavoratore in mobilità. Eventuali variazioni delle condizioni economiche portano alla cessazione del diritto all'esenzione.
- **E03** – Titolari di pensioni sociale e loro familiari a carico;
- **E04** – Titolari di pensioni al minimo, di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a € 8.263,30, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;
- Di adottare il nuovo codice **E05** per l'individuazione dei soggetti esenti dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, residente in Regione Piemonte, di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 65 anni, facenti parte di nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,98 euro. Il codice **E05** verrà rilasciato agli aventi diritto, previa autocertificazione, dall'ASL di residenza dei medesimi.

Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo del nucleo familiare, referito all'anno precedente.

Per nucleo familiare, risultante alla data del 31 dicembre a.p., si intende quello rilevato ai fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dagli altri familiari a carico, cioè titolari di un reddito inferiore a 2840,51 euro annui. I nati dopo il 1° gennaio dell'anno in corso rientrano a far parte del nucleo familiare dalla data di nascita.

Il reddito complessivo del nucleo familiare è dato dalla somma dei redditi dei singoli membri, ivi compreso il reddito dell'abitazione principale e quello prodotto all'estero. Non rientrano a far parte del reddito complessivo i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte ed a tassazione separata, nonché gli assegni familiari e la liquidazione.

Il controllo delle esenzioni sanitarie per motivi di reddito, viene effettuato tramite il supporto del sistema Tessera Sanitaria che permette una puntuale verifica degli elenchi degli esenti, delle autocertificazioni e degli attestati di esenzione che l'Agenzia delle Entrate rende disponibili.

Considerato che la citata delibera ha allineato, in parte, le disposizioni in materia di ticket farmaceutico a quelle in materia di esenzione per reddito per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, la scadenza per tutte le esenzioni in atto, si intende, salvo proroga, fissata al 31 marzo 2016, ad eccezione di quelle riferite all'ex codice E11.

Ne consegue che, allo stato attuale, sono tenuti a richiedere l'attestato di esenzione all'ASL i cittadini in possesso dei requisiti previsti dal codice E05, nonché coloro che, nel frattempo, hanno variato la condizione reddituale o l'età anagrafica.

(Aggiornato al 10/3/2015 – r.g.)